

CCXCII.

2ª TORNATA DI LUNEDÌ 2 GIUGNO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Omaggi.* = *Discussione del bilancio di grazia e giustizia* — *Parlano i deputati Fazio Enrico, Indelli, Placido, Pavesi, Oliva, Nocito, Caperle, Fidi-Astolfone, Giovagnoli, Bertani e Serena.* = *Il deputato Maldini presenta la relazione sullo stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1884-85.*

La seduta comincia alle ore 2, 20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di sabato, che viene approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3423. La Camera di Commercio ed arti di Co-senza fa voti perchè sia respinto il disegno di legge relativo alle convenzioni ferroviarie e attuato invece l'esercizio governativo.

3424. La Giunta municipale di Borgotaro si rivolge alla Camera perchè venga assegnato a quel comune un annuo sussidio pel mantenimento delle scuole secondarie.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi ultimamente giunti alla Camera.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Dal rettore della regia Università di Siena — Annuario scolastico 1882-83, 1883-84, una copia.

Dal P. Strobek, professore della regia Università di Padova — Il Gabinetto di storia naturale di quella regia Università, una copia.

Dal rettore della regia Università di Torino — Annuario accademico di quella regia Università per l'anno 1883-84, una copia.

Dal reggente della libera Università provinciale degli studi di Urbino — Annuario accademico pel corrente anno 1883-84, una copia.

Dal presidente del regio Istituto musicale di Firenze — Atti dell'accademia ufficiale che fa parte di quel regio Istituto per l'anno 1883, copie 5.

Dal preside del regio Istituto nautico di Riposto — Relazione su quel regio Istituto nautico, copie 3.

Dal prefetto della provincia di Messina — Atti di quel Consiglio provinciale sessioni ordinarie e straordinarie nel 1883, una copia.

Dal signor G. Fano, direttore tesoriere dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste — Resoconto di quell'Associazione per l'anno 1883, copie 6.

Dal presidente dell'Asilo infantile di Fiesole — Sull'andamento materiale e morale di quell'Asilo per l'anno 1883, una copia.

Dal signor A. Vera, professore di filosofia nella Università di Napoli — Il Nome Italia, Memoria letta alla Reale Accademia di scienze morali e politiche di Napoli, una copia.

Dal signor Eugenio Faina, deputato al Parlamento italiano — L'Umbria nel Pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele II il 9 gennaio 1884, copie 5.

Dal Sindaco di Reggio (Emilia) — Atti di quel Consiglio comunale per gli anni 1882-83, copie 2.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Araldi di giorni 5; l'onorevole Velini di giorni 10.

(Sono conceduti.)

Seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo pel culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo pel culto.

Si continua la discussione generale sulla tabella A, annessa all'articolo 1° del disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico.

Fazio Enrico. La discussione fatta nella tornata precedente ha dimostrato che le condizioni della giustizia in Italia non sono le migliori. Ed è proprio così, tanto che i miei amici ed io siamo persuasi della necessità di portare innanzi alla Camera questa grave questione. Ma però nelle condizioni attuali del Gabinetto, considerando che da poco tempo è entrato alla direzione del Ministero di grazia e giustizia l'onorevole Ferracciù, di cui ancora non sono noti gli intendimenti, noi, che vogliamo sempre seguire via corretta e conforme alle abitudini parlamentari, abbiamo fatto proposito di non parlarne ora, rimandando a tempo non lontano la trattazione di questa, che non è certamente la meno grave delle questioni da risolvere.

E terremo la promessa e la terremo con tutti i mezzi, di cui potremo disporre, senza riserve e senza reticenze.

Intanto io, nel nome mio soltanto, mi limito non a fare un discorso (non ne ho l'abitudine), ma a presentare all'onorevole ministro poche osservazioni e pochi voti.

Nessuno ha saputo negare la necessità della riforma giudiziaria; quindi su questo tema io non aggiungo parola. Soltanto dico all'onorevole ministro guardasigilli: nella Camera fuvvi alcuno che lo interessò a far presto; io l'interesse a far bene e dico l'interesse a far bene, perchè già corrono voci intorno ai concetti, ai quali pare che s'informi la riforma giudiziaria, e si lamenta da tutti che fra le altre cose predomini in essi quello spirito esagerato di economia, che ha governato finora il bilancio di grazia e giustizia con grave danno per gl'interessi generali dei privati conten-

denti e di città e provincie importanti. Laonde io domando con la maggiore serietà e nell'intento di mettere la questione nei suoi veri termini: È effettivamente il Ministero di grazia e giustizia quello nel quale si possono fare le maggiori economie? Io credo che no, perocchè esso soprintende a quell'istituto, dal quale dipende il vero credito, anzi la vita, l'esistenza di uno Stato.

Quindi, ogni riduzione di spesa fatta per solamania di economia e con detrimento della giustizia è un grave danno pel paese.

Disgraziatamente siamo nel periodo in cui la fede nella giustizia, fu detto anche in questa Camera e fuori, va ogni giorno intiepidendosi.

In effetti come è governata la giustizia? Voi l'avete udito: tutti coloro che vi collaborano sono pagati male, dai portieri ai magistrati superiori, talchè quasi non si avrebbe diritto a pretendere da loro l'onestà nell'adempimento del proprio ufficio. Eppure tutti codesti uffizi sono importanti e necessari. Lo stesso umile e modesto ufficio di portiere è un ufficio per tante ragioni delicato ed importante. Infatti chi sono questi portieri? Sono coloro i quali spessissimo, e l'onorevole guardasigilli lo sa meglio di me, hanno in mano i patrimoni delle famiglie; coloro che portano i processi di qua e di là; ed io sono maravigliato della loro onestà. Nei fascicoli ad essi affidati vi sono documenti che potrebbero rovinare un'intera famiglia, un intiero comune; eppure questi fascicoli girano alla buona da una mano all'altra, senza che giammai avvenga nessun inconveniente.

Molto più delicato ed importante è l'ufficio dei segretari, dei vice segretari ecc., di cui avete udito nella Camera con tanta eloquenza, con tanta umanità e dirò anche con tanta giustizia parlare. Ora volete voi lesinare su costoro? A questo modo non li esponete voi a procacciarsi — cosa che per altro, ad onor del vero non avviene — a procacciarsi altrimenti i maggiori mezzi di che mancano per tirare innanzi la vita?

Vi sono di quelli che vivono con sole lire 90 al mese a Roma, in questa città, dove appena si potrebbe comprendere che vi sia chi vive insieme alla sua famiglia con meno di 200 lire al mese; e sono impiegati della segreteria della procura generale, i quali hanno nelle loro mani segreti importantissimi che potrebbero vendere con grave danno della società e dei privati: eppure la gente che vive onestamente e che non tradisce mai il segreto, gente che fa rigorosamente il proprio dovere.

Su questa classe d'impiegati voi volete lesinare? E volete vedere dove arriva nell'amministrazione della giustizia questo spirito esagerato di econo-

mie? Voi avete udito l'egregio e tanto competente nostro collega Della Rocca, dire che un ministro giunse financo a fare delle circolari con le quali si prescriveva che, se il numero dei testimoni fosse stato soverchio, o soverchie le vacanze ed altre indennità per lo adempimento del proprio dovere, si sarebbero messe a carico dei magistrati queste spese. D'onde quei grandi inconvenienti che avete sentito deplorare.

E noi, tutti i giorni, siamo testimoni di un fatto grave. Il diritto dei magistrati di appello penale di far ripetere i dibattimenti. Come se non fosse scritto nel Codice di procedura penale, perchè questi dibattimenti non si ripetono quasi mai. E perchè? Perchè dicono le Corti che si andrebbe incontro a gravi spese!! E questo spirito governa talmente tutta la magistratura, che ormai è entrato nella coscienza pubblica il concetto che i processi i quali sono costati moltissimo, non sieno mai cassati dalle nostre Corti di cassazione, le quali non sono Corti di cassazione specialmente per questi processi, ma sono addirittura Corti di rigetto.

Esse non si sentono in grado di esaminare i motivi di annullamento, ma guardano al volume del processo, alle spese che è costato all'erario.

E voi, non solo avete bisogno di non incoraggiare questo spirito che si è infiltrato nella magistratura, ma invece dovete liberarla dalla ingerenza fiscale. Spesso un ispettore fiscale va nei tribunali a fare delle osservazioni sul modo come la magistratura agisce nei suoi atti, e domanda perchè non si richieggano taluni atti, perchè non si pratici questa o quella cosa, non per raggiungere uno scopo alto e nobile della legge, ma per far riscuotere all'erario una somma maggiore. E ne fanno censura, e spesso fanno richiami ed osservazioni, creando così delle pastoie al libero svolgimento della giustizia. In questo modo, credetelo, non aumentate la fede nella giustizia, ma fate supporre che essa non sia più quella amministrazione disinteressata che dovrebbe essere, ma una amministrazione agli ordini e per l'utile della finanza.

Quando si discussero i progetti finanziari noi facemmo vedere i gravi inconvenienti a cui si andava incontro, specialmente coi provvedimenti sul gratuito patrocinio e sulla tassa di registro.

I fatti ci hanno dato ragione. Spesso da'ricchi si ride su queste cose; perchè non sanno quanta povera gente manca di giustizia, quanta povera gente non può far valere i suoi diritti, per mancanza di mezzi. Sono tali e tante le difficoltà, di

cui è circondata l'istituzione del gratuito patrocinio, che addirittura sarebbe meglio abolirla.

Essa non è a vantaggio dei poveri, è polvere che si gitta negli occhi della gente miserabile.

La legge sul registro si informò a principii rigorosi, e si disse che con essa noi venivamo a rendere più sbrigativa la cosa, a rendere meno padroni i cancellieri di fare il comodo loro. Ma tutt'altro; è succeduto tutto l'inverso; le spese sono cresciute, e ve lo dimostra il fatto della diminuzione delle liti.

Nè venite a dire qui: meno male, si sono diminuite le liti! desso è un buon segno. No, ciò significa ben altro, poichè una volta che noi dobbiamo credere che nel nostro paese siano cresciuti gli affari, dobbiamo ritenere anche che molti si rinunziano all'esercizio di questo supremo diritto.

La diminuzione degli affari civili non è segno di progresso, non mi conforta. Mi conforterebbe invece la diminuzione degli affari penali mentre, invece, siccome mi dice un mio vicino, sono cresciuti.

Oliva. Chiedo di parlare.

Fazio Enrico. L'onorevole Oliva ha chiesto di parlare; vuol dire che io avrò errato, parlando di accrescimento de' reati, e non ho capito il suo suggerimento: ritiro quindi la parola.

La diminuzione delle cause civili vuol dire adunque che nel nostro paese la fede nella giustizia è diminuita, che la povera gente non ha modo come esercitare il suo diritto.

Ed a proposito di coloro che si rallegrano della diminuzione delle cause civili, come d'un segno di progresso, ieri da un illustre avvocato del nostro foro mi fu raccontato, che gli stessi rallegramenti e lo stesso linguaggio teneva un cardinale di Roma, il quale era oggetto dei motteggi di tutti, perchè egli si compiaceva del buon andamento della cosa pubblica nei colloqui col papa, argomentando il benessere pubblico dalla diminuzione delle cause civili.

Or come andava la giustizia presso i preti e quale fosse il pubblico benessere, il progresso civile sotto quel Governo voi lo sapete.

Non vi compiacciate quindi di questa diminuzione, e cercate di ridurre al giusto le tasse acciòchè questo supremo istituto dell'amministrazione riacquisti la sua aureola di disinteresse e non sia mezzo per impinguare le finanze dello Stato.

La giustizia deve essere disinteressata, deve essere scopo a sè stessa e non avere l'apparenza di servire ad altri scopi meno nobili, e specialmente a scopi fiscali.

Ma la giustizia, non solo deve essere disinteressata, e deve costare poco, ma deve essere anche facile per tutti. Ora come cammina la giustizia in Italia? Vi sono state all'uopo continuamente delle lagnanze, ed è inutile ricordare che i precedenti ministri hanno presentato delle leggi per modificare specialmente due procedimenti sommario e formale.

Eppure sono due anni dacchè è cominciata questa Legislatura, e nessun disegno di legge è venuto o per riprendere quelli che vi erano, o per presentare altre disposizioni. Non accennerò ai gravi inconvenienti che per l'attuale Codice di procedura civile si verificano; mi limito a dirne due. Pel procedimento sommario, la Camera sa che la causa s'istruisce all'udienza, talchè il più fortunato è il più scaltro. Se una parte ha una quantità di documenti, siccome gli esibisce all'udienza, l'altra parte non può nè leggerli, nè confutarli, e molto meno l'una parte può confutare le obiezioni dell'altra.

In tali procedimenti sommari, per un minimo mezzo istruttorio si ha bisogno di una sentenza, mentre invece col sistema degli incidenti, regolati da norme più sbrigative e più facili, specialmente, anzi forse soltanto, quando le parti sono d'accordo, si potrebbe con un verbale, con un'ordinanza provvedervi. Non discendo ad altri particolari.

Nei procedimenti formali, fra gli altri inconvenienti, evvi questo, che le cause possono portarsi all'infinito. Infatti, se due delle parti che intervengono nel giudizio sono di accordo, la lite può non decidersi mai, perchè quando è iscritta la causa a ruolo, una risponde, l'altra replica, e quindi l'iscrizione a ruolo non resta ferma, e la causa non si tratta mai.

Sono questi alcuni degli inconvenienti che mi sono creduto in dovere di enunciare alla Camera; ne tralascio moltissimi altri. Perciò prego l'onorevole ministro di presentare al più presto una legge modificatrice del Codice di procedura civile specialmente circa al rito sommario e al rito formale. Una legge a tal riguardo, la Camera lo sa, è già stata presentata tante volte e sarebbe stata discussa se non fosse intervenuto la chiusura dell'ultima Legislatura.

Un altro inconveniente e non piccolo si verifica con grave danno economico dei contendenti e con grave danno della solennità ed importanza dell'istituto della sentenza; esso riguarda il tempo e il modo con cui queste si fanno. Vi sono delle sentenze che si pronunziano dopo mesi e mesi, quando quasi se n'è perduta la memoria; vi sono delle

sentenze infarcite di squarci di autori e di giurisprudenza, talchè da una parte nasce il dubbio che il giudice non abbia deciso la questione secondo la legge scritta, secondo i principii generali di diritto e secondo la propria coscienza, ma coartato e pregiudicato dall'autorità, spesso discutibile, degli scrittori e della giurisprudenza; e dall'altra avviene che codeste sentenze riescano troppo prolisse e scritte su carta da bollo importino una grave spesa.

Aggiungete, e l'egregio ministro guardasigilli lo sa, che espressamente la legge impone il contrario. Non è l'abbondanza di citazioni, spesso superflue ed a sproposito che costituisce la bontà della sentenza e del giudice, ma la giustizia del dispositivo, l'esattezza dell'applicazione dei principii di diritto, il rigore della logica, l'integrità e sicurezza del giudizio.

Prego quindi l'onorevole ministro di richiamare su questo l'attenzione di tutta la magistratura del regno.

Ma dessi sono inconvenienti di minore importanza.

Io ho bisogno di richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli sopra un'altra cosa, che riguarda l'indipendenza e la tutela della magistratura. Fin qui ho sentito degli altri oratori parlare di diversi bisogni, e di diversi inconvenienti, ed anch'io ho fino ad un certo punto seguito la loro strada.

Ora sento il bisogno di parlare di questo che è il vero inconveniente, ed è la questione sulla quale debbo richiamare maggiormente l'attenzione della Camera e del ministro.

Effettivamente nel nostro paese la magistratura è indipendente quale deve essere? Mi affretto a rispondere con buona pace di molti magistrati, che se molti lo sono, tutti, non lo potrebbero essere per le condizioni, in cui si trovano; perchè coloro che sono indipendenti fanno un gran sacrificio, a causa degli esempi e degli scoraggiamenti che vengono dall'alto. Ne accennerò per ora ad alcuni soltanto di tali inconvenienti.

La legge per esempio accorda, è vero, al ministro guardasigilli il diritto eccezionale di far passare i magistrati requirenti alla magistratura giudicante; ma spesso di questo diritto si è abusato, e qui non voglio dire da chi e quando; constato il fatto. Che cosa avviene quando si vuol favorire un magistrato? Il ministro si serve di questo diritto: Che danno ne viene? Uno grandissimo, ed un grande scoraggiamento fra tutti i magistrati, giacchè per arrivare sostituto procuratore del Re è cosa facile, mentre per arrivare ad esser giudice è più

difficile. E da sostituto procuratore del Re per diventar titolare occorrono poco meno di otto anni, mentre ad un giudice per arrivare presidente occorrono per lo meno 15 anni. Lo stesso dicasi per le Corti di appello.

Ora l'usare spesso di questi favori in pro della magistratura requirente a danno delle giudicanti non è un bell'esempio, non è incoraggiante giacchè senza dubbio tali favori si accordano con detrimento dell'indipendenza del giudice; il quale, per contro, deve avere dall'alto esempio ed incoraggiamento d'indipendenza.

Ma non basta. Forse che dal fatto suo la magistratura rende sempre conto alla sua coscienza, al pubblico, e cogli atti soltanto al ministro guardasigilli? No. Per esempio spesso un cittadino estero ricorre all'ambasciata del suo paese; l'ambasciata ricorre al ministro degli esteri, e quel ministro degli esteri, il quale tante volte abbiamo udito qui tuonare intorno alla indipendenza dei magistrati, è quello stesso che fa spesso delle note al ministro guardasigilli, per sapere a che stato sia, o come si è decisa una certa causa, la quale è ancora in istato di deliberazione.

Allora il ministro guardasigilli fa delle note ai tribunali; ed i tribunali che sono composti di uomini, credete voi che nell'emettere i loro giudizi restino nella loro imparzialità e nella loro indipendenza, e non si facciano imporre da questo intervento, dirò quasi, estero nelle cause? E se poi si va vociferando che in certe altre cause si fanno apparire certe influenze misteriose, che si aggirano in certi posti dove le nostre parole non possono arrivare, voci che non so quanto sieno fondate, ma alle quali l'intiepidimento della fede nella giustizia può forse far credere, possiamo dir noi con coscienza che questa magistratura sia indipendente, od almeno sia creduta tale? E la magistratura, come la moglie di Cesare, deve essere non solo, ma apparire come non sospettabile, talchè qualunque insinuazione, qualunque voce debba cadere da sè. Ma quando vi è chi vi presta fede, vuol dire che la magistratura non è indipendente. E tutti credono che quando lo è, fa un vero atto di eroismo!

E le cause politiche? Quante volte voi non vedete in queste cause trattare con diversa misura persone appartenenti a diverso colore politico? E tutti i processi politici che sfumano ogni giorno innanzi alle assise con l'assoluzione de' giudicabili, che cosa vi dimostrano? Vi dimostrano che la magistratura non è indipendente!

Nelle cause politiche specialmente vorrei che Pubblici Ministeri e giudici istruttori andassero

con piede di ferro, e che almeno i giudici fossero imparziali nell'indiggere la pena agli autori dello stesso genere di reato.

E qui non voglio parlare del modo col quale il Ministero esercita il diritto di promozione e di traslocamento riguardo ai magistrati, spesso con criterii assolutamente politici.

Finisco con richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sopra un fatto che si verifica tutti i giorni. L'articolo 70 della legge sulla pubblica sicurezza non vuole che i pretori ammoniscano, solo perchè è loro fatto rapporto dall'autorità di pubblica sicurezza. Questa legge, la quale è abbastanza rigorosa, tanto che tutti sentiamo il bisogno di modificarla, dà però al pretore tali facoltà da potere, uniformandosi alla legge, non subire l'influenza politica; ma, diciamo pure in buona coscienza: quanti ci troviamo qui, quanti conosciamo le condizioni dei nostri paesi, possiamo dire che si verifica sempre, o non si verifica che qualche rarissima volta, che il pretore si ribella al delegato di pubblica sicurezza?

Abbiamo veduto in una città finanche ammonire un consigliere comunale, perchè ozioso e vagabondo. Ma vi par serio codesto, vi pare un atto d'indipendenza dell'autorità giudiziaria dall'autorità politica? Ora se la magistratura fosse effettivamente indipendente, non subisse l'influenza politica certamente a questa magistratura non s'imporrebbe capricciosamente l'autorità di pubblica sicurezza.

E tale influenza si deve tanto più subire, perchè se i pretori si mettono in lotta coi funzionari di pubblica sicurezza, debbono soccombere, giacchè il potere politico ha maggiori mezzi, può reagire in tante altre guise ed è più vicino ed in più dirette relazioni col Governo a differenza de' poveri pretori, che ne sono lontani, e che sanno nessun bisogno aver di loro il Ministero!

A questo modo la magistratura non è indipendente. E su questi gravi inconvenienti che richiamo l'attenzione del ministro, perchè a me importa poco che vi sia questa o quella pretura, che vi sia questo o quel modo di formare i collegi: per me queste sono cose molto secondarie. Quel che a me importa è di vedere elevata la magistratura, sia perchè tutelata, sia perchè indipendente, sia perchè essa non vegga più esempi di favori i quali servono a scoraggiarla sempre più. *(Bene!)*

Presidente. È presente l'onorevole Nocito?

(Non è presente.)

Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io non avrei preso parte a questa discussione, se la Commissione del bilancio non fosse stata direttamente chiamata in causa. Lascio al mio amico, il relatore del bilancio, di rispondere ai singoli appunti. Ma la Camera mi concederà che esprima qualche idea sulle considerazioni generali esposte da alcuni onorevoli colleghi che si riferiscono anche, sia direttamente che in modo indiretto, alla Commissione del bilancio.

L'onorevole Della Rocca ha espressa l'opinione che il bilancio della giustizia sia il peggio trattato, che esso sia un magro bilancio che noi dovremmo ingrossare. È naturale che trattandosi di cifre è chiamata in causa la Commissione del bilancio.

Ma io avrei voluto che l'onorevole Della Rocca avesse citato le leggi, alle quali noi non abbiamo portato ossequio nelle nostre proposte. Se noi dobbiamo fare un bilancio che risponda alle leggi dello Stato, è naturale che non possiamo ingrossarlo o scemarlo a piacere. Gli stipendi sono quelli segnati dalle leggi, come tutte le cifre relative ai servizi dell'amministrazione della giustizia; e finché noi non avremo delle altre leggi, non potremo che applicare quelle che oggi ci reggono.

Io, anzi, osservo che il bilancio della giustizia è andato da parecchi anni piuttosto aumentando che scemando nella sua cifra complessiva; e perciò l'osservazione dell'onorevole Della Rocca, se può avere dell'importanza per sé (e ne ha moltissima in genere, rispetto alle riforme che si aspettano sull'ordinamento giudiziario, o anche a relativi miglioramenti, nell'amministrazione della giustizia) son sicuro però che non è stata intenzione dell'oratore farne argomento di un appunto pratico alla Commissione del bilancio.

Della Rocca. Non ho avuto mai questa intenzione.

Indelli. Aveva perfettamente interpretata la sua interrogazione. L'onorevole Della Rocca per altro ha detto ancora qualche cosa, che si potrebbe riferire al sistema con cui è compilato il bilancio della giustizia.

Non è la prima volta che io dico esser desiderio di tutti che esso sia fatto con maggior ordine e chiarezza. (*Mormorio*)

Qui è naturale che non posso fare un rimprovero all'onorevole mio amico guardasigilli, che è arrivato da poco tempo al banco dei ministri, e che so essere animato dalle migliori intenzioni.

L'onorevole Della Rocca ha detto che noi andiamo innanzi di anno in anno con un sistema strano; si propongono delle economie, e con queste

economiche si creano nuovi tribunali e nuove istituzioni. Cosi fu fatto, egli dice, per le due sezioni di Corte di cassazione in Roma.

Questo sistema, dice l'onorevole Della Rocca, è sbagliato; e direi anch'io che sarebbe mostruoso, se in realtà si istituisse ogni anno una specie di economato dei benefizi vacanti per far economia sui magistrati, affin di fare i fondi pei nuovi bisogni giudiziari.

Ma la Camera sa che quest'idea, concepita un tempo da un ministro guardasigilli, non ha avuto in realtà nessun significato pratico, perchè si è creato un capitolo speciale nel bilancio per la Cassazione di Roma, e così per le altre istituzioni.

In tutti i bilanci sui capitoli del personale si verificano delle economie. L'onorevole Della Rocca, esaminando i bilanci consuntivi, troverà nei residui le somme corrispondenti. Il che vuol dire che vi sono delle economie necessarie per le morti, i tramutamenti, le vacanze; e queste avvengono senza opera del Governo, non procurate, come spessissimo avvengono quelle pei veri Economati dei benefizi vacanti.

Io pel primo sarei rigorosissimo contro un ministro che si permettesse, per far nascere un'ente, di togliere ad un altro i mezzi di vivere e funzionare.

In realtà, ripeto, non è così: vi sono delle economie necessarie che si verificano in tutti i bilanci.

L'onorevole Franceschini ha fatto un altro appunto. Egli ha detto: voi Commissione del bilancio non avete fatto delle proposte concrete intorno ad una riforma sull'ordinamento giudiziario.

Ora io capisco l'osservazione dell'onorevole Franceschini. Il nostro relatore ha fatto uno studio dotta ed accurato su tutte le materie relative all'amministrazione della giustizia; la sua relazione è una corsa rapida su tutte le questioni relative al riordinamento della magistratura, al riordinamento dell'amministrazione giudiziaria. Ma l'onorevole relatore si è limitato a dire quali sarebbero i desiderati in genere, dopo aver constatato gli inconvenienti. Ed era naturale e corretto che non avesse fatto alcuna proposta. Io stesso, che, nella qualità di presidente della Sotto commissione, ebbi l'onore di leggere pel primo la relazione del bilancio, fui pienamente d'accordo col relatore nel ritenere che proposte non si facessero, perchè la Commissione del bilancio non è chiamata a fare degli studi di questo genere; nè poi era conveniente il farne, quando vi è una Commissione appositamente nominata per fare gli studi necessari.

Io credo piuttosto che l'onorevole Franceschini (e lo lodo, e mi dispiace di non vederlo al suo posto), volendo prendere occasione di fare delle proposte, ha fatto degli appunti al relatore della Commissione di aver solo notato gl'inconvenienti, senza aver fatto proposte, e ha conchiuso col dire: le proposte le farò io. Ed ha parlato a lungo intorno ad un riordinamento dell'amministrazione giudiziaria.

Permettete, o signori, che su questo proposito io esprima una mia opinione. Io non credo che possa venire in mente nè all'onorevole Della Rocca, nè all'onorevole Fazio, nè all'onorevole Franceschini, che tanto io stimo, che una riforma sull'ordinamento giudiziario possa farsi in pochi giorni, come se si trattasse di una leggina qualunque. L'onorevole Fazio...

Fazio. E. Io non vi faccio ressa ...

Indelli. ... È vero, e lo volevo notare; l'onorevole Fazio non fa ressa. Egli ha detto: importa poco farlo subito, purchè sia fatto bene...

Giovagnoli. Parchè sia possibile.

Indelli. È naturale, onorevole Giovagnoli, sono riforme che non s'improvvisano in un giorno. Si tratta nientemeno che di un ordinamento giudiziario, delle basi stesse sulle quali poggia la custodia dei diritti della società civile! E questo, mi giova ripeterlo, non s'improvvisa in un giorno.

Deplorerei, o signori, se un ministro, con cuore leggiero, venisse qui alla Camera a presentare il primo lavoro che una Commissione, per quanto competente possa essere, gli avesse presentato.

Luporini. Sono quindici anni di studi.

Indelli. Saranno quindici anni; ma sono un nulla, onorevole Luporini. E, se l'onorevole Luporini vuole averne un esempio, glielo do io.

Tutti sanno come gl'inglesi siano stati sempre tenaci delle loro istituzioni, ed è famoso il motto *nolumus leges Angliae mutare*. Ma, nonostante ciò, onorevole Luporini, dal 1828 cominciò il movimento di riforma. Fu lord Brougham che lo iniziò dopo un suo celebre discorso.

Ora, sentite come parla l'Erskine-May di questa riforma.

Egli ricorda nella sua storia tutte le altre riforme fatte per giungere a quella desiderata. Se voi mutate la forma, e la sostanza non è mutata, voi fate un lavoro inutile. Vi sono doi principj, che voi dovete rafforzare e raddrizzare, senza di che è impossibile che possiate fare un lavoro serio.

L'Erskine-May parla con entusiasmo della riforma fatta. Dopo di aver narrati tutti i miglioramenti apportati, soggiunge:

“ Questi sono i miglioramenti più importanti della nostra legislazione negli ultimi trent'anni. Prima di avervi posto mano, lord Brougham annunciava eloquentemente il legittimo orgoglio del Sovrano, che potrebbe vantarsi di aver trovata la giustizia a caro prezzo, e di averla lasciata a buon mercato.”

Noi, che facciamo l'ordinamento giudiziario, potremmo dire lo stesso? “ di averla trovata un libro chiuso ed averla lasciata una lettera vivente. ” Noi, o signori, che abbiamo tutte le leggi tributarie che tanto intralciano l'amministrazione della giustizia, offendendo spesso i principj cardinali, su cui poggia il giure civile, possiamo dire lo stesso?

Continua lo storico: “ d'averla trovata il patrimonio dei ricchi e d'averla lasciata l'eredità del povero. ”

Possiamo dire noi, o signori, che la nostra giustizia, accessibile solo a chi ha un ricco patrimonio, possa per ora diventare il patrimonio dei poveri? “ D'averla trovata una spada a doppio taglio dell'onestà e dell'oppressione, e di averla lasciata il sostegno dell'onestà e lo scudo della innocenza. ” E non è finito, soggiunge l'Erskine-May, il resto dovrà ancora farlo la regina Vittoria.

Ecco, o signori, le basi per un serio inizio di una riforma giudiziaria. Che cosa importa che vi siano o no le camere di Consiglio, la pluralità o l'unità delle cassazioni, la cassazione o la terza istanza? Sono queste delle gravi questioni; ma sempre tali che han bisogno del punto di partenza: che le nostre leggi sieno migliorate per guisa da permettere una giustizia pronta, onesta ed aperta a tutti coloro che vanno ad invocarla.

Noi in quella vece ci siamo trovati in condizioni che io non ricorderò alla Camera, e che non ci permettono di poter dire lo stesso. Non credo questo il momento di poter dire quello che glorificava l'Erskine-May.

L'onorevole Franceschini e l'onorevole Della Rocca accennavano alle gravi questioni del riordinamento.

Il primo, innamorato della cassazione unica, ha insistito sulla unità dei pronunziati della giustizia. E infatti si narra che Enrico IV dicesse che i suoi nemici erano due: la barbarie e la confusione della giurisprudenza. E il Loiseau diceva a sua volta: *fra tante giustizie non si trova chi faccia giustizia al popolo*, e parlava della confusione della giurisprudenza.

Ma dall'altra parte, non è chi ignori che appunto in Francia, dove questa uniformità della

giurisprudenza si è mantenuta, dove la cassazione tiene le sue tradizioni, appunto in Francia è cominciata tra i giuristi una corrente opposta. Appunto in Francia i giuristi han cominciato a lamentare l'immobilità della Corte di cassazione, e si osserva che ormai essa sia diventata quasi un inciampo a' progressi dell'amministrazione civile.

Io potrei citare un fatto che avvenne a me personalmente. Essendo andato a Parigi pel Trattato sulla proprietà industriale, fu presa una disposizione per cui i delegati francesi fecero grandi insistenze, per derogare ad una certa giurisprudenza della Corte di cassazione, che questa si era ostinata a mantenere.

Vi è colà, ripeto, ormai una corrente opposta; ed essa si spiega, perchè la Corte di cassazione nacque colla codificazione. Si trattava allora di richiamare i magistrati ad applicare il diritto scritto, il diritto che si era codificato, di richiamarvi quei magistrati che fino a quel tempo erano avvezzi coi Parlamenti a giudicare secondo le varie consuetudini. Ma ora, vi può essere alcun magistrato che pretenda di giudicare non uniformandosi al Codice? Si tratta non di altro nei pronunziati, che di opinioni varie nella interpretazione delle leggi.

In questo tramestio d'idee io posso pur esprimere franca e netta la mia. A me non dispiace che si manifestino idee e interpretazioni diverse nelle lotte della giurisprudenza, perchè da esse può più probabilmente sorgere la verità; tanto più quando si consideri che noi ci troviamo in un periodo legislativo in cui non solo non si è detto l'ultima, ma neanche la penultima parola, come dimostrerò, se continuerete, o signori, nella vostra benevolenza verso me.

Ma, intendiamoci francamente: Ordinamento giudiziario, Cassazione, e tutte queste altre idee, sapete perchè si mettono innanzi? Perchè a noi rincresce di dire e di formulare nettamente quello che sentiamo nell'animo, o per cui cerchiamo dei rimedi senza sapere dove trovarli. Facciamo tutte le leggi che vogliamo; ma chi applicherà queste leggi? Il vero problema adunque è quello di elevare il livello morale e intellettuale della magistratura.

Quando una Commissione sull'ordinamento giudiziario e la Camera avranno risolto questo problema, la parola d'ordine non sarà ancora trovata. Finchè il problema morale della magistratura non sarà risolto, l'enigma non sarà mai sciolto.

Non crediate, o signori, che io, antico magistrato, voglia, come dissi un'altra volta, lanciare

la freccia del Parto. Dio me ne guardi! Io nutro opinione affatto diversa.

Giorni sono, in un'altra discussione, un oratore, l'onorevole Di Sant'Onofrio, ricordava il lustro della magistratura francese. Eh! o signori, egli avrebbe avuto ragione, se avesse parlato del passato; ma, con tutto il rispetto pei nostri vicini, egli non avea ben ponderato lo stato presente. Io non voglio ricordare i tempi dei Parlamenti francesi, quando si sono avuti esempi di gloria e di eroismo, ma anche esempi opposti. È l'umana natura! Fra i nomi illustri che risuonano e risuoneranno sempre nella storia, niuno può dimenticare quelli di La Vacquerie, dell'Hopital, e di quel d'Agnesseau, di cui Voltaire diceva che non vi era stata una luce maggiore nella magistratura francese.

Dopo la rivoluzione, succedea il periodo del codice Napoleone, e una pleiade gloriosa di scrittori francesi illustrò il mondo giuridico. Essi furono in gran numero magistrati, l'ultimo il Troplong. Ebbene, pigliate i cataloghi librari, vedete che cosa si stampa ora in Francia in materia di Diritto. E così vi persuaderete che non siamo noi i soli. È dunque un fatto che dinota un male comune. E siccome un fatto generale deve avere la sua ragione in considerazioni più alte, noi abbiamo il debito di spiegarla, se non vogliamo essere dalla parte del torto.

Non basta accertarsi del fatto, bisogna andare oltre; bisogna vedere qual rapporto vi sia tra questo fatto e le istituzioni che ci reggono, e, quel che è più, qual rapporto co' tempi, col periodo di civiltà che traversiamo. Chi di voi, o signori, ricorda i magistrati di un tempo? Prima di tutto parlando del periodo della codificazione francese, e dei grandi scrittori francesi di giurisprudenza di allora, la magistratura in Francia, in Italia e nel Belgio, dovunque il Codice di Napoleone era stato portato in cima alla bandiera di Francia, quella magistratura, io dico, ebbe una grande missione; la missione, o signori, di applicare le nuove leggi contro la feudalità, contro i fidejcommessi, cioè contro tutte le istituzioni medioevali, e per la ricostituzione del mondo moderno. Questa è stata la missione che ha avuto la magistratura di Francia, che ha avuto la magistratura di tutti i paesi, che sono stati retti dal Codice Napoleone nella prima metà del secolo. Voi dunque vedete benissimo che gli uomini non li crea solo la loro volontà, il loro ingegno, i loro studi, ma la missione, l'apostolato che compiono. E sorsero allora scrittori e magistrati che avevano una nuova e grande legislazione da applicare: la legislazione del terzo stato.

Venite con me a considerare un altro ordine di idee. Quelli che hanno la mia età debbono rammentare la vita del magistrato di un tempo. Questi si recava nella sua residenza, dove rimaneva per anni, in seno della propria famiglia, senza dissesti economici, senz'altre preoccupazioni, formando del diritto la sua gloria e il suo patrimonio. Allora, o signori, si diventava grandi magistrati, grandi giureconsulti. Anche da questo lato, se fate il confronto co' tempi di oggi, il divario è immenso. Ora dovunque vada il magistrato, ha una stazione di ferrovia che gli facilita i rapidi movimenti. E d'altra parte i suoi bisogni sono ad un tempo materiali e morali.

E questo è ancora il lato meno importante della questione. Io dico alla Camera: studiamo i tempi. Siamo noi oggi ancora al Codice Napoleone? Le nostre aspirazioni, il movimento della nostra legislazione, i nostri filosofi e sociologi si sono arrestati forse al Codice Napoleone? E volete che il magistrato viva fuori del suo tempo, o non senta che vi è qualche cosa assai al di sopra e di assai più vivo e vero di quelle questioni che egli studia nelle tradizioni della sapienza romana, nelle tradizioni di quella sapienza che dalle Pandette insegnate in Italia e poi in Francia, e poi in Olanda, e poi in Germania, approdaron da ultimo alla grande codificazione francese? Credete voi che questi magistrati che si agitano anch'essi nel vorticoso movimento della vita moderna, di fronte alle grandi questioni che affannano la vita collettiva, e intorno a cui tutti ci affidiamo, da quei banchi di ministri e da questi; dalla cattedra dei filosofi, e nelle meditazioni del pensatore solitario, credete voi che questi magistrati a fronte de' problemi di una scienza la quale abbraccia tutti i destini della nuova società civile, possano trovarsi muti e impassibili, e guardare le questioni del mio e del tuo con quella stessa serenità con cui erano guardate quando venne fuori il Codice Napoleone? Credete voi che questo Codice scritto a grandi linee, a linee che han glorificato tutta la tradizione giuridica del passato, sia oggi più il fremito della vita civile? È senza dubbio questa un'opinione arida, ma è la realtà. Non è possibile che voi possiate oggi più invocare ad esempio solo quella sapienza che è già diventata, e da gran tempo, il patrimonio dei dotti. Noi lavoriamo ancora ad altro, sempre avanti; c'è un *nume* che si agita nella vostra coscienza, vi è qualche altra cosa che voi volete, che non ancora trovate scritta, che non avete definito, e su cui la scienza dell'avvenire dovrà trovare la via del vero.

Quindi e in Italia ed in Francia, ed in Germania voi troverete lo stesso stato morale e intellettuale; e coloro che mi conoscono non vorranno certo tenermi per un audace novatore. Ma farei torto, o signori, alla scienza e alla verità stessa, se non dicessi che questo movimento c'è; ed è cieco chi nol vede. V'è nell'avvenire una incognita, che la scienza non ha ancora definita.

Dopo ciò qual meraviglia nel sentire un egregio e dotto magistrato come l'onorevole Penserini, che in proposito delle Corti d'assise straordinarie, si preoccupa delle spese che hanno fatte i comuni? Non gliene fo un torto, perchè ciò è proprio secondo quest'ordine d'idee a cui ho accennato: ma nelle Corti straordinarie d'assise, vi sono ben altri inconvenienti di questi. A mo' d'esempio vi sono accusati, che restano come dote di un Circolo straordinario, e la loro causa non può esser discussa che quando, dopo 4, dopo 6 mesi, si aprirà il Circolo straordinario. Ma questa è la violazione più aperta dei principii elementari del giure penale.

L'onorevole Penserini è quasi concittadino di Giacomo Leopardi; e mi ha fatto rammentare la Palinodia a Gino Capponi dove il poeta dice:

Fortunati color che mentre io scrivo
Miagolando nelle braccia accoglie
La levatrice! a cui veder s'aspetta
Quei sospirati di....

Quando saprà quanta farina ha consumato il patrio villaggio, quanta ne avrà consumata la propria provincia che professeranno quella scienza della collettività che sotto la forma di statistica, sotto la forma di economia è ormai la dominatrice dei tempi.

Io, o signori, non ho promesso di esser breve, ma ho il sistema di esserlo; ed è perciò che non intratterò la Camera più a lungo; e finirò dicendo che oggi la giustizia non è più un culto: oggi comincia ad essere una lotta intellettuale e morale.

Il magistrato deve combattere attraverso questi vivi interessi svariati che gli si presentano a traverso ai Codici, contro a tutti gli insegnamenti della giurisprudenza e delle tradizioni.

E tutto ciò crea l'incertezza, produce quella debolezza e fiacchezza, che voi dite essere decadenza della magistratura, e io dico essere il necessario periodo di transazione. È l'istituzione stessa che trovasi a lottare contro i tempi e i periodi morali e sociali che debbono avere la loro parola finale.

Il celebre D'Aguessau dicea: non vi potrà mai essere giustizia possibile se non quando le leggi

risponderanno esattamente ai bisogni de' popoli. Interpretateli questi bisogni. Quando li avrete interpretati, allora voi potrete fare un riordinamento sul modo, col quale la magistratura dovrà applicare le leggi. Bisogna che queste leggi siano prima fatte; e solo allora potrete sperare in un miglioramento nell'applicazione.

Bisogna avere per ciò molta prudenza e molta pazienza. Abbiamo avuto la longanimità di fare molte cose, e faremo anche questa ch'è l'opera la più difficile, l'opera rigeneratrice delle nostre leggi. E dopo che avremo raggiunto lo scopo, cioè di riformare le leggi, perchè siano migliore espressione della vita nostra, tenuto conto delle condizioni dei tempi, è allora, solo allora che voi potrete sperare realmente di risollevar questa grande istituzione della magistratura civile: sarà solo allora che voi potrete davvero sperare che essa rimonti agli avi per la sapienza delle tradizioni, sia pari ai grandi problemi dell'età moderna, e che sappia ispirarsi all'eroismo del nostro risorgimento politico, per mantenere con gelosa custodia quel deposito sacro dei diritti nazionali che le venne affidato. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle. È presente?

(*Non è presente.*)

Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Dopo la discussione già fatta per due giorni, in verità io non credo di dovere spendere molte parole in rapporto al bilancio della giustizia.

Udimmo splendidi discorsi, osservazioni pratiche, discussioni teoriche, raccomandazioni autorevoli. Ed io non avrei preso a parlare in questo momento, se non credessi di dover rettificare in parte, ed anche aggiungere osservazioni a quelle che valenti colleghi hanno già presentate al senno del Parlamento.

Per esempio, io udii dall'onorevole mio amico e collega Della Rocca, dall'onorevole Pensolini, dall'onorevole Luciani patrocinare la causa degli uscieri, ed intesi che nell'interesse loro fosse giustizia, umanità, richiamare l'attenzione del ministro sul niun compenso, che essi ricevono per lavori che compiono, sia in rapporto alla giustizia penale, sia pe' servizi resi all'amministrazione dello Stato. Giustizia, umanità soltanto! No, onorevole ministro, no, onorevoli colleghi, io credo che ben altro vi sia e di ben grave momento! Vi è il disordine nell'ordinamento giudiziario; vi è il ritardo, l'incaglio nel procedimento penale, vi è il danno dei terzi!

Onorevole ministro, ella non può, non deve ignorare le condizioni della nostra Napoli.

In un centro di affari così popoloso, dove ben 20,000 o 30,000 atti sono intimati per conto dei privati, aggiungete il fardello del servizio penale, uniteci per soprammercato il contingente che spetta all'amministrazione dello Stato, e dite allora come possa, come debba pretendersi l'esattezza, l'ordine, la legalità.

E sa Ella, onorevole ministro, che cosa succede? Il testimone alla Corte d'assise non è citato, l'imputato al tribunale non s'intima, ed è portato per irreperibile; le cause devono differirsi, ovvero si trattano alla sordina, senza una parola di difesa! Quindi danno immenso alla giustizia, quando deve fermarsi nel suo cammino; ovvero ruina degl'interessati, che astretti al silenzio sovente si veggono tratti in uno squallido carcere. A chi la colpa di questo stato violento? Io non mi permetterò di attribuirlo al povero usciere, il quale deve, per un socialismo di Stato di bassa lega, prestare il suo servizio gratuitamente, non mi permetterò gridare la croce addosso a questo misero, quando egli deve ad un tempo disimpegnare l'ufficio geloso, delicatissimo, del proprio ministero, e nel frattempo per rispondere alle esigenze pubbliche, alla sua volta deve ricorrere all'opera di amanuensi e d'inservienti. Svogliati costoro, ignoranti, e taluna volta in mala fede non ispirano al certo una piena fiducia nelle loro operazioni; quindi oscitanze, arbitrii, illegalità. Ed allora sorga pure una voce di protesta. Se la giustizia non è una vana parola, se l'interesse dell'erario deve essere garantito in relazione all'interesse sociale, provveda e con urgenza l'onorevole ministro.

Vedano dunque gli onorevoli colleghi che non è solo questione di giustizia e di umanità il dare uno sguardo alla condizione degli uscieri, ma vi è l'interesse sociale, il danno privato che lo reclamano.

Ed anche per gli alunni delle Cancellerie giudiziarie si è detto tutto, massime se si guardano le condizioni della Corte d'Appello di Napoli?

Io invito l'onorevole ministro a frugare un poco negli scaffali del suo Ministero, e troverà la storia dolorosa di questa grossa falange di diseredati.

Un tempo, sotto il regolamento del 1865, essi subivano un leggero esame per conseguir la nomina di alunni; trascorsi tre anni, avevano speranza d'affrontare un novello esperimento per passare vicecancellieri. Ebbero un bell'aspettare i miseri! Sopravvenne il regolamento del 1878 che, cam-

biato sistema, impose loro altri obblighi, altri oneri, in disprezzo dei diritti già acquisiti; questi miseri restarono abbandonati. Ma che dico? V'è qualche cosa di grave, di straordinario, onorevole ministro, su cui richiamo la sua attenzione.

Mi sono meravigliato come il capo della Corte di appello, per cui io pure ho riverenza e rispetto, non abbia informato l'amministrazione centrale di una grande anomalia. Dall'ufficio di quel magistrato partivano le nomine degli alunni retribuiti, detti altrimenti scrivani. Era ben modesto il passaggio; non poteano ancora aspirare all'altissimo posto di vice-cancelliere di pretura, ed una lunga via seminata di spine, di dolori, di privazioni restava ancora a percorrersi! Ma che? Bastò che venisse il regolamento del 1878 perchè tutte le nomine partecipate, cogli annessi diritti, sfumassero in un baleno. Fu ironia, fu scherzo, fu illusione? No, onorevoli colleghi, fu realtà durissima!

Ma non basta. Seguirono altri tormenti sugli infelici tormentati.

Nel 1882 fu pubblicato un regolamento novello. Ebbene costoro che avevano già perduto il loro diritto acquisito in base al regolamento del 1865, che già furono vittime di tanta jattura, al sopravvenire del regolamento del 1878 si videro in preda ad altri guai, ad altre delusioni. E si!... col nuovo regolamento furono obbligati ad un più difficile esperimento; quello che era esame divenne concorso; le materie s'accrebbero; novelle prove s'aggiunsero, novelli esperimenti.

E neppur qui finisce la dolorosa iliade. Essi avrebbero avuto diritto di sperare il posto di vice-cancellieri solo che fossero trascorsi due o tre anni. Essi avrebbero avuto diritto di subire un esame, un esperimento. Ebbene o signori, trascorsero non uno, non due, ma 10 lunghissimi anni; e nessun esame, nessun esperimento fu intimato nella Corte d'appello di Napoli. Di chi la colpa, domando allora a voce sicura, se questi disgraziati si trovano dopo 15 o 16 anni carichi di famiglia, senza un soldo, senza speranza nell'avvenire, eternamente alunni, e senza che si possa loro computare il servizio precedentemente prestato? Si dirà che la loro vita non depono favorevolmente nel loro interesse, perchè non hanno saputo procacciarsi altrove una carriera? Ma si può dire ciò con serietà quando questa carriera per l'altrui colpa è fallita? Quando questa carriera è stata appunto troncata dai regolamenti che si succedono senza posa, e senza il rispetto degli altrui dritti?

È cosa grave, onorevole ministro. In quel grande

centro che si addimanda Napoli, nel perimetro di quella Corte di appello vi è una falange di quattrocento infelici, che attende pronti, energici provvedimenti. Vegga la giustizia dell'onorevole ministro, vegga il senno del Parlamento come debba con urgenza provvedersi a tanta jattura.

A me pare che siavi un mezzo. Sono in questo d'accordo coll'onorevole Penserini. Se per il regolamento del 1882 è facile al ministro di determinare a sua facoltà il numero di coloro che possono essere adibiti a vice-cancellieri; se nella tabella del 1878 per la Corte di appello di Napoli già vi erano segnati 198 posti, ed invece oggi si è bandito un concorso per soli trenta posti; se da ultimo io posso assicurare l'onorevole ministro che, in un concorso ultimamente sostenuto, duecento di questi miseri, benchè inoltrati negli anni, grami per le fatiche durate e pe' sofferiti dolori, hanno sostenuto un difficile, un serio esperimento, e sono riesciti, non solo approvati, ma con superiore classificazione, e con le lodi unanimi della Commissione esaminatrice, ma allora Ella, onorevole ministro, potrà provvedere urgentemente e con giustizia, laddove il voglia. Consultando non le parole, ma le cifre, in tutte le Corti di appello, tolga dove esista il superfluo, nomini dove trovi difetto. Così secondo il regolamento del 1882 potrà Ella determinare la nomina di tutti gli approvati in quest'ultimo esperimento. Che più? Ma compariscano una volta questi miseri nella categoria degli impiegati dello Stato. Se pagasi dalle spese di copiatura la elemosina delle trenta lire agli alunni non retribuiti, ed il mensile di sessanta o settanta lire ai retribuiti, mentre pur lavorano in servizio allo Stato per gelosi e delicatissimi incarichi, una buona volta sia calcolato per essi questo servizio, come si calcola agli operai, ed a tutti gli individui, la cui opera è retribuita dallo Stato.

Dopo questa discussione, che riflette speciali bisogni della Corte di appello di Napoli, io non mi permetterò di volgere uno sguardo alle condizioni generali dell'amministrazione della Giustizia. Con dotta parola or ora ne discuteva un illustre collega, l'on. Indelli, che onorò ad un tempo la toga del magistrato e quella dell'avvocatura. Altri miei amici, fra i quali l'onorevole Della Rocca, segnarono a dito le piaghe della nostra amministrazione giudiziaria. Oh! quanto vi sarebbe ad aggiungere, oh come difficile, ardente tornerebbe il linguaggio, se tutti dovessi porre in mostra i gravi malori, che affliggono questa parte del corpo sociale!

Ma io mi chiuderò in eloquente silenzio; carità di Patria me lo impone. Però io richiamo l'atten-

zione dell'onorevole ministro sopra alcuni fatti speciali. Così vorrei prima ricordare al suo senno ed alla sua alta intelligenza la disposizione dell'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario. Io non consento appieno nel concetto informatore di quell'articolo, e non so persuadermi come si voglia dare l'ostracismo forzato a colui che a 75 anni è ancora nel vigore della sua intelligenza e delle sue forze fisiche. Ma sia pure, io passo sopra la disposizione citata, perchè ammessa come correttivo dell'inamovibilità dei magistrati. Però io non posso in verun modo persuadermi, onorevole ministro, onorevoli colleghi, come la disposizione dell'articolo 202, ritenuta come effetto della inamovibilità del magistrato, non debba essere applicata per gli uffici del pubblico ministero. Tuttodì si assiste allo spettacolo che individui, ritenuti incapaci nella magistratura giudicante, ingrossino di buon grado le fila del pubblico ministero, dove è più ardeute la lotta, più necessario il vigore dell'intelletto, più sentito il bisogno delle forze fisiche.

Così eludesi apertamente la legge e si lascia larga parte all'arbitrio, al favoritismo. Ed altri fatti ancora io segnalò all'attenzione dell'onorevole ministro.

Lascio da parte la questione della indipendenza del magistrato per ragione di ufficio e di sede; lascio la discussione di una più discreta e competente retribuzione alle fatiche nobilissime di chi è chiamato a giudicare sulla libertà e sulle sostanze dei cittadini; ne fu discusso da parecchi, ed io non intendo affermare quello che è inteso dalla coscienza di tutti. Ho bisogno, ad esempio di dichiarare che consento appieno nell'opinione dell'egregio amico Della Rocca, il quale diceva: non lasciate libertà al Pubblico Ministero a determinare gli istruttori; non lasciate alla Corte di Cassazione di Roma il determinare i giudicanti giorno per giorno, caso per caso, a seconda del bisogno?

Fu già detto dall'illustre Henrion De Pensey, che dispone delle sentenze chi dispone dei magistrati. Ebbene, l'amministrazione della giustizia dev'essere pura, scevra di sospetti, eguale alla Dea pudibonda che rappresenta; deve riscuotere la pubblica, l'universale fiducia.

Ed è più sentito questo bisogno nell'amministrazione della giustizia penale, dove il giudice istruttore è il primo artefice del processo, che più tardi sarà fecondo di discussioni nelle Aule dei tribunali o delle Corti d'assise.

Però se mi passo di queste e di altre osservazioni già fatte da altri, non credo opportuno trascurare un fatto grave, doloroso che tuttodì

si osserva: l'arbitrio e l'illegalità di alcuni rappresentanti il Pubblico Ministero.

Nessuno porrà in dubbio la verità delle mie parole o la lealtà delle mie intenzioni. Libero, indipendente, non temo, nè spero da chicchessia, e sono uso a sentir soltanto la voce della mia coscienza.

È vano ripetere date e fatti, o ricordare ciò che ormai è nel patrimonio della coscienza pubblica.

Mi sia quindi consentito passarvi di quel che avvenne in una certa parte d'Italia, dove imitandosi l'esempio di un paese di oltre Alpi si vollero definire parecchi come appartenenti alla *mano nera* e si tradussero in carcere. Poco tempo trascorse, e non pochi di questi pericolosi individui furono lasciati in libertà, perchè si riconobbe la loro innocenza. Nè voglio rammentare altro scandaloso avvenimento di altro centro giudiziario importante, dove si sparse perfino il discredito sulla istituzione dei giurati, e si strapparono alla libertà, alla famiglia, individui di null'altro colpevoli che di aver sostenuto l'ufficio di giurati. Da giudici quei miseri divennero giudicabili, e per molti mesi soffrirono le privazioni, le sofferenze d'un carcere! Alfine la parola ultima del magistrato fu pronunciata. Quei miseri non eran colpevoli!

Signori, è vano negarlo. Sovente alcuni rappresentanti del Pubblico Ministero non intendono la loro altissima missione. Per essi l'arbitrio diventa legalità; giustizia il sopruso.

Non dico altro. Parlino per me le statistiche giudiziarie, o quelle che si riferiscono ai detenuti.

Che più?

Oramai siamo ridotti a tale, che la santità del domicilio, la inviolabilità della persona sono una fatale derisione. Signori, io non esagero: sappiate che perfino l'istituto della libertà provvisoria oggi in alcuni centri è stato frainteso! Mentre per effetto della legge pubblicata da alcuni anni, si avrebbe ragione a pretendere che l'individuo imputato di delitto abbia libero il passo per ritornare nel seno della sua famiglia, oggi sotto le lustre di una sommaria indagine, o di qualche ridicolo pretesto, si ritorna all'istituzione del carcere preventivo, si aspettano i 7, gli 8, e perfino i 10, i 15 giorni, e poscia si concede come grazia quella che è strettissima giustizia.

Io non voglio dire qualche cosa di più grave e ricordare all'onorevole ministro che, perfino in rapporto a questo istituto della libertà provvisoria, in una stessa Corte di appello van segnalati diversi sistemi di interpretazione.

L'individuo che domanda la spontanea pre-

sentazione, non può essere tradotto in carcere dall'ufficio del giudice istruttore. La legge gli ingiunge di presentarsi solo per agevolare i passi della giustizia, mercè l'interrogatorio.

È questa la conseguenza che sorge dalla genesi di quella legge, dal concetto che la informa, e più di tutto dalla sapiente discussione che ebbe luogo in quest'Aula.

E pure si crederebbe? Non è questa l'interpretazione che si segue da alcuni. Nell'ambito d'una stessa Corte di appello si ritiene invece che l'individuo, presentato dopo l'interrogatorio, debba essere gettato in un carcere ed attendere colà i responsi della giustizia, che deve deliberare sulla domandata libertà provvisoria.

Io invoco la attenzione del ministro su questa anormalità; io invoco il senno del Parlamento. Siamo tutti d'accordo nel credere che alla magistratura siano richieste pronte, indispensabili, e radicali riforme corrispondenti all'altissimo ufficio che compie. Fino a che però non si risolva questo grave, ponderoso problema, venga l'autorità del ministro a fare che la legge sia rispettata da tutti. Sarà una parola intesa ad incoraggiare i deboli, a rassicurare i timidi, una parola che bandirà l'arbitrio, l'ingiustizia, l'illegalità, massime di alcuni che si dicono o s'intendono rappresentanti della legge.

Discutasi pure serenamente della Cassazione unica o molteplice, del sistema della terza istanza o della Cassazione, del giudice unico o del collegiale, della inamovibilità e della retribuzione. Ora però il bisogno di provvedere prontamente perchè non siano peggiorate le condizioni dell'amministrazione della giustizia è urgente, è indispensabile. Voi lo sapete, o signori: l'amministrazione di una retta giustizia è il primo bisogno dei popoli, è il primo dovere dei Re. Voi lo sapete, ed io non feci che una brevissima escursione nel campo dei fatti dopo gli splendidi discorsi di tanti onorevoli colleghi. Sulla energia sulla imparzialità dell'onorevole guardasigilli, ho piena fede.

Queste sue qualità, son certo, non verranno meno alla prova, come sono anche certo che non gli mancherà il senno, il conforto, e l'appoggio dei colleghi che onorano quest'Assemblea. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavesi.

Pavesi. Io non ho che a rivolgere una brevissima raccomandazione all'onorevole guardasigilli.

Il Ministero di grazia e giustizia ha costantemente applicato l'articolo 11 della legge del no-

vembre 1879 sul notariato in modo, secondo me e secondo molti, certo non perfettamente conforme nè allo spirito, nè alla lettera di quell'articolo; venne sempre considerata cioè l'anzianità, non come titolo *prevalente*, ma come titolo *assoluto* per determinare la nomina alle sedi notarili vacanti.

È una questione vecchia, della quale si è già occupata anche la Camera, e su cui, a quanto mi consta, sono pervenuti numerosi reclami al Ministero da parecchi Consigli notarili e da moltissimi giovani notai.

Io conosco alcuni di questi reclami: quelli, per esempio, spediti e dal Consiglio notarile di Milano, e da moltissimi egregi giovani notai di quella provincia.

Non ripeterò alcuna delle considerazioni che furono svolte e ripetutamente manifestate in questa Camera e nei molteplici ricorsi che, come ho detto, furono presentati al Ministero. Mi limiterò solamente a richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra i desideri, sopra i voti, sopra le considerazioni, gravi assai, a mio credere, che furono svolte in quei ricorsi; perchè, dovendo oramai aver studiato l'argomento, possa l'onorevole guardasigilli adottare qualche provvedimento; il quale secondo me, è necessario per evitare che ne soffra iattura il pubblico servizio e ne vengano ulteriormente offesi legittimi interessi.

Tenga presente l'onorevole guardasigilli che vi sono giovani in Lombardia che da 12 anni attendono una nomina; tenga presente la necessità di mantenere circondata di tutto il prestigio una delle più nobili professioni; tenga presente, in una parola, i ricorsi che anche in questi giorni gli furono presentati; e le sue deliberazioni, ne sono certo, saranno conformi ai miei voti, ai voti del Consiglio notarile di Milano, dei giovani notai di quella provincia che confidano nella sua giustizia e saviezza!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliva.

Oliva. Ho chiesto di parlare nel momento in cui l'onorevole Fazio faceva un'allusione ad un grave punto interessantissimo per il paese, quello dello stato della criminalità nostra, vale a dire del suo supposto aumento, di cui tanto si scrive e si parla non soltanto all'interno, ma anche all'estero.

Si va, o signori, facendo lentamente una ben trista riputazione alla moralità del nostro paese; s'invocano al riguardo i dati statistici di questi ultimi anni; non mancano, come dicevo poc'anzi, gravi commenti, e tanto più gravi in quanto pro-

vengono da persone autorevoli non solo nella stampa, ma anche per la loro posizione politica.

Avendo l'onore, con qualche altro onorevole collega della Camera, di far parte della Commissione per la statistica giudiziaria (e arvei desiderato che in vece mia avesse preso la parola l'onorevole Nocito che vedo ora presente, e che fa parte con me di quella Commissione), mi fu possibile di poter raccogliere alcuni dati che io non intendo qui di presentare alla Camera col carattere di un lavoro collettivo della Commissione stessa, ma come il prodotto della mia osservazione individuale.

E tanto più intendo di mantenermi nei limiti modesti di un episodio parlamentare, lasciando in pregiudicata l'autorità ufficiale delle cifre, l'autorità della Commissione di statistica, inquantochè certamente non è, in una discussione incidentale, in occasione estemporanea, la sede ed il momento meglio adatto a trattare un sì ponderoso tema, ed a sollevare una discussione degna della grave questione.

Quindi io non intendo pregiudicare quella più larga discussione che al riguardo dovrà certo essere chiamata a fare la Camera. Oggi soltanto m'importa di esporre qualche dato che serva almeno ad arrestare l'onda dell'opinione spinta a giudicare troppo severamente le condizioni criminali del nostro paese, che si vogliono far credere in continuo peggioramento.

Gli ultimi, gli ultimissimi dati non risultano accertati ancora, e per conseguenza su di questi io non mi formerò, nè richiamerò l'attenzione della Camera. Ma fino al 1882 compiuto noi possiamo per la grande criminalità avere delle cifre precise. Mi limito a questa. Trattasi di quella criminalità selvaggia, violenta, feroce, contro la vita delle persone, e la cui statistica sta nella strage compiuta, nel computo delle vittime, nel novero dei cadaveri. Non vi parlerò che degli omicidii sia qualificati, sia semplici, sia commessi per depredazione, nel quadriennio 1879-1882. Vi aggiungo per lo stesso quadriennio, le cifre annue relative alle estorsioni violente e alle rapine. Trattasi, come vedete, di quelle brutali figure di criminalità che più rappresentano uno stato sociale negativo, la guerra sociale imminente, la lotta della natura selvaggia contro l'ordine civile.

Or bene vediamo se a proposito della grande criminalità, quella cioè che riguarda la vita e la proprietà, gli omicidi, i grassatori, i violenti depredatori, la statistica del nostro paese ci offra delle cifre allarmanti al punto, da poter giusti-

ficare i severi giudizi che si sono fatti. Io credo invece di poter annunciare alla Camera (come osservazione personale, lo ripeto, quantunque tratta dalle laboriose ricerche della statistica ufficiale,) di poter annunciare alla Camera, la buona novella del movimento discendente dell'alta criminalità in Italia.

E per non perdermi in divagazioni io vi presento un piccolo quadro, che intendo sia annesso alle mie parole stenografate, che per avventura trovo qui fra le mie note. (1)

In questo quadro io osservo per gli anni 1879, 1880, 1881 e 1882 quanto segue: Distinguo gli omicidi in 3 categorie; gli omicidi qualificati, gli omicidi semplici; gli omicidi a causa di depredazione, commessi da quelli che *dan nel sangue e nello aver di piglio*, vale adire le grassazioni; e trovo che nel 1879 vennero denunciati (dirò poi perchè mi fermo alle denunce senza venire al risultato dei giudizi) vennero denunciati omicidi qualificati nel 1879, 1861; nel 1880, 1671; nel 1881, 1523; nel 1882, 1502. Voi vedete che abbiamo una scala discensiva; ciò salta agli occhi. Omicidi semplici. Nel 1879 denunciati 3924; nel 1880, 3551; nel 1881, 3152; nel 1882, 2883. Ed anche qui la progressione discendente è manifesta.

Le grassazioni nel 1879 denunciate furono 255; nel 1880, 196; nel 1881, 183; nel 1882, 131. Anche qui si verifica la stessa progressione cioè lo stesso movimento discensivo.

Ho detto che desumeva le mie cifre dalle denunce senza seguire gli ulteriori svolgimenti dell'istruttoria e dei finali risultati dei giudizi, poichè è evidente per tutti che l'allarme sociale proviene principalmente dalla parte obiettiva della criminalità, quando si tratta di reati di san-

(1) OMICIDI DENUNCIATI.

Anni	Qualificati	Semplici	Per depredazioni (grassazioni)	Totale
1879	1861	3924	255	6040
1880	1671	3551	196	5418
1881	1523	3152	183	4858
1882	1502	2883	131	4516

DENUNCIE DI ESTORSIONI VIOLENTE E RAPINE.

Anno 1879	2489
» 1880	3947
» 1881	3121
» 1882	2526

gue o di rapina; in tali casi è il fatto materiale che principalmente colpisce la mente della generalità, mentre tutto quanto riguarda l'esito dei giudizi, la maggiore o minore imputabilità materiale o morale rientra in altre considerazioni di ordine superiore; nei truculenti reati, cui accenno, l'allarme sociale immediato è quello che scatta dal fatto estrinseco, nella sua obiettività brutale, nella sua realtà materiale, indipendentemente dalla persona che l'abbia prodotto, dal grado di responsabilità dell'autore del reato,

Dunque io stò, per dir così, alla materia prima della statistica, a quella dataci dalle denunce.

E questo sistema tengo anche per l'altra categoria di criminalità ch'è enunciata sotto l'indicazione di estorsioni violente, di rapine. Anche a questo riguardo le statistiche offrono gli stessi risultati di movimento discensivo.

Nel 1879 vi furono 4489 denunce: nel 1880 3447: nel 1881, 3121: nel 1882, 2526.

Adunque, o signori, io mi sento autorizzato da queste osservazioni che, vi ripeto, non vi presento coll'autorità collettiva di una Commissione del Governo, ma unicamente come studi e apprezzamenti personali, io mi sento personalmente autorizzato dico ad annunciare al paese, che certamente lo sentirà con piacere, (*Bravo!*) che lungi dall'essere noi in uno stato di criminalità ascendente nel modo così allarmante e spaventoso come si è voluto far credere, siamo invece in uno stato nel quale l'alta criminalità va manifestamente discendendo, in modo che deve richiamare anche gli stranieri a dare giudizi più giusti, più adeguati alla verità delle cose, ad usare maggior giustizia verso l'Italia.

Con ciò, o signori, ripeto ciò che ho detto poc'anzi, non voglio pregiudicare menomamente la questione generale della sicurezza pubblica, che faremo in altra occasione. Ma intanto ciò che dissi, mi auguro, serva a rettificare opinioni erronee, e giudizi inesatti. Forse ha a ciò contribuito la teatralità di certi processi; e dai singoli casi teatralmente esposti nacquerò impressioni estese, senza giustizia, a uno stato di cose supposto e generale.

E qui avrei finito, ma mi permetto un'altra parola.

Lo so pur troppo; quella diminuzione che io ho notata nella criminalità dei reati di sangue, e dei reati violenti contro la proprietà, la bassa criminalità, se posso usare questa espressione, può forse presentare delle condizioni diverse. Parlo di quella specie di criminalità che costituisce l'essenza e il sintomo della maggiore o mi-

nore moralità di un popolo. Io mi perito, a questo riguardo, a interrogare la statistica; ma credo che nello stesso modo come noi dobbiamo esitare nell'affermare la diminuzione, così devono esitare quelli che sono pur troppo corrivi a giudicare male il nostro paese, devono esitare, dico, a pronunziare dei giudizi non autorizzati e troppo severi. A questo riguardo un solo rilievo farò, ed è questo.

In quanto specialmente riguarda i reati contro l'onore, non dirò che scorgasi evidentemente un aumento; ma forse è giustificabile desiderio che in qualche modo si provveda a impedire la diffusione di quella specie di frenesia diffamatoria che pur troppo, è doloroso il dirlo, va serpeggiando, *virus nefasto*, nel nostro paese.

A questo riguardo provvederà il nuovo Codice penale.

La legislazione presente del Codice italiano punisce la diffamazione pubblica; ma quella diffamazione più velenosa, più crudele, più pericolosa, quella che si insinua con le propalazioni, con le conversazioni private, che va d'orecchio in orecchio, con la veste dell'ipocrisia, con la fisionomia dell'uomo giusto della Frode dantesca, non è punita dal Codice vigente, ed è quella che costituisce un vero cancro sociale. (*Bene!*)

Non è che in Toscana dove la legge vigente ancora, il Codice penale toscano, punisce cotesta forma di diffamazione; e il Codice nuovo proposto dal Governo, che stà davanti al Parlamento, riproduce il concetto del Codice toscano.

Le anime oneste affrettano coi loro voti quel giorno in cui si potrà leggere nel Codice generale d'Italia questa o consimile disposizione:

“ Chiunque comunicando con più persone riunite o anche separate, ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce ad una persona un fatto disonorevole sarà punito, ecc. ”

Quel giorno, o signori, noi avremo trovato un rimedio che non tarderà a portare i suoi frutti salutari per il paese, perchè noi avremo dato un frego di pietra infernale sopra una piaga purulenta, inquinatrice di ogni retta e buona convivenza civile.

Onorevoli colleghi, io non aveva domandato facoltà di parlare che per richiamare la vostra attenzione sopra questa questione statistica della criminalità del nostro paese.

Ho citato delle cifre riguardanti la criminalità più alta; ho riserbato il completo e conclusivo giudizio alle constatazioni ufficiali. Ma devo fare un eccitamento al Governo, ed è, che dal momento

che una Commissione speciale per le statistiche giudiziali è stata istituita dall'onorevole Zanardelli, per coadiuvare il benemerito ufficio della statistica generale del Regno; che la Commissione si è occupata e si occupa di questo argomento così utile politicamente, legislativamente, amministrativamente e moralmente; qual'è la statistica penale, onde può farsi la diagnosi criminale del nostro paese; dal momento che questa Commissione ha lavorato e lavora, e ha dato prodotti e frutti che al pubblico non possono certamente riuscire indifferenti, io credo che convenga al Governo del Re, per l'utilità politica e sociale, per la dignità, per l'onore stesso del nostro paese, che codeste indagini, questi risultati siano portati a pubblica notizia.

Si faccia in guisa che non rimangano lettera morta, che servano ad illuminare l'opinione pubblica, perciocchè da questi lumi dati all'opinione pubblica deriverà, questo vantaggio, io credo, che la coscienza italiana sentirà sollevarsi di un peso che ora l'opprime, e la nostra riputazione non potrà che guadagnare presso le nazioni civili (*Benissimo.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Sono lieto che l'onorevole Oliva abbia voluto dare alla Camera un saggio od una primizia dei risultati degli studi della Commissione statistica giudiziaria penale, e sarei anche più lieto se l'onorevole ministro nel rispondere ai diversi oratori su questo bilancio, volesse, colla sua autorevole parola, avvalorare quanto ha detto l'onorevole Oliva.

Certe notizie vengono sempre a proposito, quando esse hanno il nobile fine di rialzare all'interno e all'estero il credito del paese.

Dopo ciò vengo senz'altro alle poche osservazioni che dovrò fare.

Io ho chiesto di parlare non già per entrare nell'alto mare delle riforme giudiziarie, poichè comprendo bene come l'onorevole ministro non possa nè debba dare sul proposito altra risposta che quella di appellarsene agli imminenti risultati della Commissione governativa, creata per la riforma dell'ordinamento giudiziario. D'altra parte io non ho grande fede in queste riforme *ab imis fundamentalis*, dappoichè io credo che la legislazione non è una statua di bronzo che viene fuori di getto, ma una tela, che si ordisce filo a filo.

Quindi amerei meglio che l'onorevole ministro pensasse di proporre alla Camera, come ha già cominciato a fare col suo progettino sull'aumento degli stipendi dei pretori e degli aggiunti giudi-

zari, qualche altro progettino, il quale, staccandosi dal grande corpo, dal grande organismo delle riforme giudiziarie, fatto forse per i nostri nepoti, potesse frattanto assicurare al paese una riforma facile ed immediata.

Una di queste riforme facili ed immediate, io credo sia quella riguardante gli uscieri, i quali essendo i messaggeri della giustizia verso le parti occupano un posto importantissimo nell'amministrazione giudiziaria.

Noi troviamo già fatto un passo in proposito: abbiamo un'esplicita promessa dell'onorevole Zanardelli, il quale nel 1881, nella relazione che precede il disegno di legge per modificazioni alle leggi di bollo e registro, ed alle tariffe sugli atti giudiziarii aveva assicurato la Camera ed il Paese che erano pronti tutti gli studi per questa riforma. Egli aveva detto:

“ A compiere l'opera avrei dovuto sottoporvi analoghi provvedimenti rispetto agli uscieri. Questa importante e benemerita classe di pubblici ufficiali non è sfuggita alla mia considerazione, ed avrei desiderato poter proporre anche per essi l'assegnazione di uno stipendio fisso devolvendo allo Stato i proventi. Mi è sembrato però che una riforma in questo senso non sia per anco matura, sebbene io spero che in un avvenire non molto lontano possa mandarsi ad effetto. ”

Sono scorsi ben tre anni, e nulla ancora si è fatto per questa benemerita classe di ufficiali, che stanno ai primi gradini del tempio della giustizia, e dopo tanti anni di servizio sono ridotti alla vecchiaia, impotenti al lavoro, e muoiono senza poter assicurare un pane per le loro famiglie; quel tozzo di pane, che non si nega nemmeno alle guardie doganali, ed alle guardie di pubblica sicurezza!

Noi abbiamo l'affliggente spettacolo, in questo momento, di alcuni uscieri che vivono lautamente, e di altri che proprio vivono in una miseria veramente deplorabile.

Eppure il prodotto che gli uscieri traggono dai loro atti è tale da potere assicurare a ciascuno di essi un o stipendio regolare a carico dello Stato, ogni qual volta lo Stato incamerasse tutti i diritti di cancelleria ed assicurasse la riscossione di costesti diritti di uscieri, mediante una speciale carta da bollo il cui prezzo entrerebbe nelle casse dello Stato.

L'idea non è nuova. Essa fu ventilata altra volta e trovò favorevole accoglienza presso il ministro Zanardelli, il quale disse nella già citata relazione, che calcolando i proventi degli uscieri,

a meno di sei milioni, comprese le indennità di trasferte, si avrebbe in media per ogni usciere lire 1800 all'anno, e lire 2,22 per ogni atto.

Soggiungeva il ministro: " Per altro se tale è la media, sta in fatto che in alcuni centri importanti v'hanno uscieri, i quali fanno lauti guadagni, mentre la maggior parte di questi ufficiali vive stentatamente. „ L'onorevole ministro d'allora calcolava a 3000 e più gli uscieri del regno; onde se così è, se ogni usciere potrebbe guadagnare in media lire 1800 o qualche cosa di meno, è evidente come lo Stato, incamerando i diritti di usciere, potrebbe assicurare un equo e proporzionato stipendio a cotesti ufficiali.

Si potrebbero così fare diverse categorie di uscieri che andassero da un minimo di stipendio di lire 1200 ad un massimo di lire 2000, assicurando in tal modo non solo ad essi la vita, ma anche il prestigio alla giustizia.

Un'altra osservazione vorrei fare anche a riguardo di un'altra modesta classe di lavoratori nel campo giudiziario, cioè dei vice pretori. L'onorevole ministro sa meglio di me come nell'ordinamento giudiziario abbiamo due categorie di vice pretori; i mandamentali, che sostituiscono i pretori in caso di assenza o impedimento, ed i comunali, che hanno la sola funzione di ufficiali di polizia giudiziaria. Ora io credo che non si potrà mai venire alla soppressione di tante preture nel nostro paese, che sono, per la loro inerzia il ludibrio della giustizia, se non quando si darà facoltà ai pretori di delegare le cause civili e penali a vicepretori mandamentali, che possano risiedere fuori della sede del mandamento, e specialmente nei luoghi che oggi sono sede di piccole preture. In questo modo nella soppressione delle piccole preture non s'incontrerebbero gli ostacoli delle locali esigenze e suscettibilità, e le città minori senza spreco dell'erario continuerebbero ad avere il loro pretorio; e l'amministrazione della giustizia sarebbe sempre in contatto ed alla portata dei giudicabili. Noi troviamo che questo sistema di delegazione produce utile effetti nella istruzione delle cause penali.

I giudici istruttori, come sa l'onorevole ministro, non si recano certamente in tutti i luoghi dove il dovere li chiama, ma delegano l'istruzione delle cause penali ai pretori locali, riservando a sé l'istruzione delle cause più difficili e più gravi.

Ora lo stesso concetto si potrebbe introdurre nell'amministrazione della giustizia pretoriale. Il pretore che avesse sede in un mandamento costituito di diversi comuni, antiche sedi di pretura, potrebbe delegare a vice-pretori sedenti in queste antiche sedi, tutte quelle cause civili e po-

nali che non richiedessero la sua personale ed immediata assistenza. Così il problema della riduzione delle preture si potrebbe verificare senza lamento e scosse delle popolazioni.

Comprendo che ci vuole un disegno di legge a questo proposito, perchè è la legge sull'ordinamento giudiziaria che limita i poteri dei vice-pretori comunali alle funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, e certo non si potrebbero amministrativamente accrescere questi poteri.

Nello stesso tempo il vice-pretore mandamentale non può esercitare il proprio ufficio, se non nell'assenza o impedimento del pretore, e non potrebbe quindi, secondo la legge che ci governa, amministrare giustizia sia nella sede della pretura od in altro comune, quando nello stesso tempo amministra la giustizia il pretore titolare del quale egli è chiamato a far le veci. Onde un piccolo disegno di legge, che però derogasse, su questo punto, alla legge generale, e facesse dei vice-pretori i delegati permanenti del pretore, sarebbe facile cosa, che basterebbe da sé a risolvere il grave problema dell'ordinamento delle nostre preture.

Un'altra osservazione ed ho finito. Ho udito sollevata una grave questione dall'onorevole relatore, e me ne sono compiaciuto assai: una questione che concerne una spesa per certi studi scientifici ed esperimenti relativi alla prova generica in caso di veneficio, spesa che si trova stabilita al capitolo 18 del nostro bilancio. L'onorevole relatore dice che per questo scopo si sono spese più di lire 45,000.

" In tutto quindi, dice il relatore, tra danari spesi e da spendersi, senza tener conto di quelli che erogaronsi nel 1881, si ha una somma di lire 45,009; nè si può esser certi che non si vada ancora innanzi. „ La Commissione del bilancio chiese alcuni schiarimenti all'onorevole ministro; e l'onorevole ministro comunicò come ultimo e recente prodotto della spesa del Ministero, una nota di esperimenti chimici fatti nell'Istituto chimico di Roma sulle ptomaine del Selmi.

L'onorevole relatore, sul tenore di questa ultima nota o studio intorno alle perizie in materia di veneficii, osserva: " Intorno alla nota del dottor Marino, non possiamo portare altro giudizio all'infuori di non trovarsi alcuna conclusione che possa farci arguire di raggiungerci lo scopo pel quale si è spesa e si vuol continuare a spendere la somma totale di lire 50,000. „

L'ultimo risultato adunque di tante spese e di tante ricerche è che ne sappiamo meno di prima. E perchè allora continuate a tenere in bilancio

cotesta somma, la quale con questo speciale titolo è da molti anni che si vede apparire nei nostri bilanci.

Ed io vi ho posto l'occhio da qualche tempo, e mi son dato la premura di vedere i precedenti di questa spesa; precedenti non solo amministrativi, ma scientifici. Allora ho osservato che nel 1874, giusto quando si teneva in Palermo il congresso degli scienziati, fu dibattuta nella sezione delle scienze fisiche del congresso il grave danno che potrebbe fare alla giustizia penale la scoperta dei così detti veleni cadaverici; veleni i quali nascono per effetto stesso della putrefazione dei cadaveri, e che nei loro effetti, simulando i medesimi effetti che producono altri veleni, servono mirabilmente a confondere le ricerche della giustizia, quando raccoglie le prove dei veneficii; di qui la necessità di criterii che servano a distinguere i veleni naturali o ingenerati dai veleni ingenerati o acquisiti.

Successivamente, però, questo problema agitò le menti dei nostri scienziati; e noi abbiamo avuto in proposito delle opere importantissime: quali furono quelle del Sehn, dell'Albertoni e del Lussana, senza dire di quelle del Bences, del Gones, dello Sereiber e del Rorsch.

Questo prova che la scienza bastava a sè stessa per gittare il grido d'allarme e studiare le questioni anche nell'interesse della giustizia.

La scienza deve fare il suo corso, ed il ministro guardasigilli non deve far cose che tutto al più potrebbero riguardare il suo collega dell'istruzione pubblica.

Il bilancio della giustizia non deve immischiarsi nell'eccitare o non eccitare studi che possano portare a questa o a quell'altra conclusione.

O che! Forse il ministro della giustizia iscrive nel suo bilancio delle somme per sapere quali sieno i segni caratteristici che valgano a distinguere quando la morte è avvenuta per opera di suicidio o quando la morte è avvenuta in seguito di suicidio?

O che forse l'onorevole ministro si deve preoccupare dei criterii scientifici ai quali è giunta la medicina legale per distinguere l'aborto accidentale dall'aborto procurato? Non ci vorrebbe altro! Sarebbe strano davvero che il ministro di grazia e giustizia, il quale deve essere tutto inteso a spendere le somme stanziare in bilancio per la pura amministrazione della giustizia, venisse con altre somme ad eccitare gli studi di scienze fisiche e di scienze positive per la sola ragione che le loro ricerche potessero avere una qualche ingerenza nell'amministrazione della giustizia! Allora non

capisco perchè l'onorevole ministro di grazia e giustizia non iscrive nel suo bilancio una qualche somma per sapere il risultato di certi studii relativi all'antropologia criminale, la quale alla scienza ed alla giurisprudenza penale sostituisce la psichiatria e l'antropologia, e per le quale tutti i delinquenti sono diventati più o meno dei matti.

L'amministrazione della giustizia ha un grandissimo interesse di sapere quali sono i segni differenziali dei veleni cadaverici e dei veleni non cadaverici; ma essa non può confondere il proprio compito con quello della scienza e dell'istruzione pubblica.

Del resto, onorevole ministro, un problema di questa natura, alla cui soluzione scientifica Ella intende con un'apposita somma stanziata nel bilancio della nazione, potrebbe far credere agli stranieri che qui in Italia la cifra degli avvelementi sia in proporzioni spaventevoli; che quasi quasi l'Italia sia tornata ai tempi della Roma di Nerone, quando la celebre Locusta aveva laboratorio di veleni nello stesso palazzo dei Cesari! Eppure l'Italia criminalmente parlando è il paese che meno ha che fare coi veleni.

Dalla statistica ufficiale del 1881 relativa alla giustizia penale, risulta che i veneficii sono in piccolissime proporzioni di fronte agli altri gravi reati, e che le condanne per veneficii si conservano, rispetto alle accuse, nelle proporzioni che conservano tutti gli altri titoli di reato. Per esempio, nel 1880 abbiamo avuto come accuse 39 parricidi, cioè l'1. 14 per cento; 82 infanticidi, 2. 39 per cento; 705 assassini, 20.54 per cento; 25 veneficii, 0. 73 per cento; 92 omicidii in persona del proprio coniuge, 2 e 68 per cento. Dunque vede l'onorevole ministro che, mettendo a confronto la serie dei veneficii colla serie dei parricidii, degli infanticidii, degli assassini e simili, la serie e il numero dei veneficii è in una piccolissima proporzione. Ed aggiungo che la medesima sparuta proporzione, anche in relazione con tutte le altri gravi accuse, si mantiene per ciò che riguarda le condanne che furono pronunciate in seguito alle accuse, dappoichè di condanne abbiamo avuto: per parricidii 21 sopra 39 accuse, d'infanticidii 36 condanne sopra 82 accuse, di assassini 416 condanne sopra 750 accuse, di uxoricidii 46 condanne per 92 accuse, e finalmente di veneficii 13 condanne sopra 25 accuse.

Ora dunque quando i veneficii sono in così lievissima proporzione tra noi, non si capisce perchè il bilancio della giustizia debba pure occuparsi di tossicologia forense, e si debba continuare a vedere una cifra costante di 15 o 20,000 lire an-

nue per lo studio di una sola quistione tossicologica, quella cioè di sapere quali siano i caratteri che distinguono i veleni naturali dai veleni acquisiti, i veleni cadaverici dai veleni alcalini. Aggiungo poi che questo problema è stato già l'oggetto di diverse note illustrative e di lavori di scienziati eminenti e, fra gli altri, mi permetto di citare il Moriggia che ne ha fatto oggetto dei suoi speciali studi. Ebbene, il Moriggia in una sua relazione letta all'Accademia dei Lincei nella tornata del 6 dicembre 1874, e 7 marzo 1875 dice così: " Tenuto conto che noi usammo quasi il doppio dei visceri di quello che si faccia in generale in ciascuna perizia legale; che i cadaveri dissepoliti erano assai putrefatti; tenuto a calcolo infine la sintomatologia che certi alcaloidi presentano a differenza dei veleni naturali, non parlando delle prove chimiche, tutto sommato, si può conchiudere che mettendoci le opportune precauzioni, ancora regge il valore delle esperienze tossicologiche in medicina legale. »

Ma, se queste sono le conclusioni di uomini ripettabilissimi fatte dinanzi all'Accademia dei Lincei, non capisco perchè ne debba dubitare il ministro guardasigilli col mettere in quistione ufficialmente la certezza della prova generica nei reati di veneficio.

E si noti che il professor Moriggia, dice nella sua relazione di avere lavorato con l'assistenza dei consigli chimici dello illustre Cannizzaro. L'esperienza del professor Moriggia nel 1875 confermarono quelle del 1874, ed egli anche questa volta conchiuse: " La conclusione della presente serie di esperimenti rafforza quella della prima e si può brevemente riassumere dicendo che spinti a dovere ed a modo per l'estrazione degli alcaloidi i processi di depurazione degli estratti viscerali di cadaveri umani assai putrefatti non si ha punto a temere di veleni cadaverici, e che perciò ancora regge appieno il criterio fisio-tossicologico in medicina legale. »

Dopo ciò non si comprende qual gusto od interesse sia il nostro nel far sapere al paese con una cifra stanziata in bilancio che non vi è nulla di certo in materia di venefici, che ancora la scienza non sa nulla distinguere intorno ai veleni *alcalini* ed ai veleni naturali? Io credo che l'onorevole ministro vorrà assolutamente pigliare l'iniziativa di sopprimere questa spesa inutile nel nostro bilancio.

Io non faccio alcuna proposta, lascio al ministro di vedere se convenga o no il farlo, e dico lo lascio a lui perchè, Ella che mostra di avere l'amore del

risparmio nel bilancio della giustizia nell'interesse dei magistrati raccolga qua e là le piccole vene d'acqua disperse per farne un rivolo, il quale valga a rendere la vita alle piante avvizzite dell'ordinamento giudiziario.

(Il ministro di grazia e giustizia esce dall'Aula per brevi istanti.)

Presidente. La seduta è sospesa per alcuni minuti.

(La seduta sospesa alle 4.30, è ripresa alle 4.40.)

Presidente. Si riprende la seduta. Onorevole Caperle, ha facoltà di parlare.

Caperle. Onorevoli colleghi, lo spettacolo di quest'Aula dove, non dico *nantes*, perchè siedono adagio nei loro comodi stalli, ma *rari* e diligenti colleghi veggo nell'ampia solitudine, davvero non m'incoraggia!

Le informazioni assunte mi assicurano che a tal segno non arrivò mai, allorchè si discussero i bilanci dello Stato, lo squallore di questi banchi. Quale ne è la ragione? Forse la baldanza sicura della maggioranza? (*Oh! oh!*) ovvero la sfiducia della minoranza?

Presidente. Onorevole Caperle, la prego di usare espressioni che non offendano la suscettibilità di alcun partito.

Voce. Ma se non c'è la maggioranza!

Caperle. Non feci che notare un fatto...

Presidente. La maggioranza legalmente è sempre presunta, ed io debbo pretendere che non si usino verso di essa espressioni meno che rispettose.

Caperle. Onorevole presidente, se non posso darle colpa alla maggioranza, io debbo chiedermi: se per avventura codesto doloroso fatto non derivi da un sistema di governo che snerva le energie individuali, che confonde le parti politiche, che ne sconvolge e scambia i programmi...

Presidente. Non cerchi nel Governo la causa di un fatto al quale contribuiscono tutte le parti della Camera.

Caperle. Io credo che un deputato abbia il diritto di esprimere ed in qualunque momento la sua opinione sull'indirizzo del Governo.

Presidente. Quante volte la esprima col rispetto dovuto alla Camera.

Caperle. Ma io non ho mancato di rispetto alla Camera; invoco la testimonianza dei miei colleghi...

Presidente. Lei vien meno al rispetto dovuto alla Camera quando parla sconvenientemente di un partito.

Caperle. Ma scusi, io parlo del Governo e non credo le istituzioni siano cadute così in basso che

sia interdetto ad un rappresentante della nazione di giudicare l'indirizzo del Governo!

Presidente. Ma deve giudicarlo con quel linguaggio che si addice alla dignità dell'Assemblea.

Caperle. Io non ho detto parola che possa avere avuta la più lontana apparenza di offesa al Governo come istituzione: ho parlato del Governo che abbiamo oggi. Noto e deploro un fatto; e sono lieto che il filo elettrico non possa recare agli elettori la fotografia dell'Assemblea come reca le parole dell'oratore, perocchè altrimenti...

Chinaglia. Se lei è venuto da cinque giorni!

Caperle. Sono qui da venti!... Ad ogni modo, è forse maggior merito il mio di star qui cinque giorni che non il suo di starci tutto il tempo della Sessione. (*ilarità*)

Chinaglia. Ammiro la sua modestia.

Presidente. Non interrompano. E lei, onorevole Caperle, non raccolga le interruzioni.

Caperle. Se i nostri mandanti potessero vedere fotografato questo spettacolo, dicevo, sarebbe molto scossa la fede nelle istituzioni! E non lo noto perchè mi punge la piccola vanità d'essere ascoltato da una affollata piuttosto cheda una scarsa assemblea. Anzi io, nuovo nell'arringo parlamentare, debbo desiderare e desidero che pochi assistano perchè essi, i più operosi ed eletti, son più disposti ad indulgere a chi fa le sue prime armi in queste ardue discussioni.

Ciò avvertito, entro nell'argomento. E siccome giustizia e finanza sono fatte per i cittadini e non i cittadini per la finanza e per la giustizia, io porto le mie osservazioni anzitutto sopra gli effetti della legge del 1882, colla quale, sopprimendosi i diritti di cancelleria e sostituendosi a quelli dei diritti di bollo, si credeva di non aggravare le parti litiganti, e si riuscì forse a farne peggiori le condizioni.

Delle considerazioni generali si fecero finora sugli effetti di quella legge: ma non si confortarono con le prove della statistica. È vero bensì che dell'indole, dei difetti, dei pregi di una legge è imprudente portar giudizio dopo un solo anno di esperimento.

La diminuzione dei litigi può dipendere in parte da quella esitanza con cui viene accolta una nuova legge della quale non si possono misurare le conseguenze. Può derivare anche dal nuovo Codice di commercio, che dichiarò la cambiale titolo esecutivo. Ma è soverchia la diminuzione, per quanto posso argomentarne della regione veneta ed in specie dalla mia provincia, perchè non si debba in gran parte farne risalire la ragione alla imprevidenza della legge. Invero, dal recente discorso inaugurale dell'egregio sostituto procuratore

del Re, avvocato Merci, al tribunale di Verona, mi risulta che nella sfera della competenza pretoriale, in quel circondario, dal 1882 al 1883, le cause diminuirono da 3325 a 2707, cioè di 618, locchè torna a dire in ragione dell'8 per cento, e che le cause di competenza del tribunale discesero da 894 a 785, ossia di 109, cioè circa dell'8, 77 per cento.

E il commendatore Noce, procuratore generale della Corte veneta, nel suo discorso inaugurale del presente anno giuridico, ci fornisce il dato delle cause pretoriali di tutta la regione, dato che non potrebbe essere più sconsolante.

Difatti, mentre da oltre un decennio la media delle cause portate innanzi ai pretori veneti oscillava tra le 16,000 e le 16,500, e nel 1882 erano salite a 16,113, nel 1883 discesero subitamente a 13,589, con la diminuzione in confronto del 1882 del 15.60 per cento all'incirca. Davanti al tribunale di commercio di Venezia, benchè l'ultimo Codice abbia deferito alla giurisdizione commerciale anche le liti nelle quali sia convenuto chi non è commerciante, purchè versino sopra un atto di commercio, si discese nel 1883 da 225 a 168.

Quanto alla Corte di appello di Venezia, noi abbiamo che la media delle sentenze nell'ultimo quadriennio fu di 627, e che il numero di quelle proferite nel 1883 fu di 596.

Ora, signor ministro, voi sarete persuaso che una legge la quale diè fino dal primo anno tali risultamenti, meriti per lo meno di essere profondamente ristudiata. Specialmente davanti ai pretori l'aggravamento della tassa di bollo è tale da rendere la giustizia una vana parola per la maggior parte di coloro che devono scendere in giudizio per la difesa del diritto.

Difatti, secondo la relazione della statistica giudiziaria civile nel 1880, che porta il nome di un illustre vostro predecessore, le cause non eccedenti il valore di 500 lire rappresentano il 69 per cento di quelle che si portano davanti ai pretori del regno. E, nel distretto della Corte d'appello di Venezia, le cause di valore non superiore a lire 500 si ragguagliarono nel 1883 al 72 per cento, e quelle fino a 100 lire al 35 per cento.

Dunque è manifesto che sono specialmente i poveri, costretti forse a litigare per la loro mercede, quelli che sono maggiormente danneggiati dal sistema introdotto dalla legge del 1882. Ed in generale può dirsi che, per i piccoli crediti, non mette conto lo stare in giudizio: meglio è farne dono ai debitori. Questa, non esito a dirlo, non è giustizia, ma quotidiano insulto alla giustizia.

Molti provvedimenti si possono suggerire per attenuare i difetti di quella legge. Io mi restringo ad accennarne uno solo.

Riducendosi ad equa misura la tassa del bollo, non si potrebbe pensare ad istituire due tasse, l'una per la costituzione del giudizio, l'altra per la pronunciazione della sentenza: le quali stiano in una certa proporzione col valore della lite, così davanti ai pretori, come davanti ai tribunali, graduandosi in guisa che chi patisce per 100 o 500 lire non debba soggiacere allo stesso peso di chi litiga davanti al giudice minore per 1500, e del pari non resti eguale il peso nei tribunali, sia piccolo o massimo il valore della controversia?

Altro non aggiungo; e vengo invece alla questione che va sopra tutte: quella, cioè, di assicurare agli italiani quel regime di amministrazione della giustizia che abbiamo fino ad oggi invano desiderato.

Farò di esser breve. Me lo propongo per più ragioni: prima di tutto perchè altrimenti io abuserei della pazienza di chi benevolmente mi ascolta; secondariamente perchè non si può in una discussione di bilancio veder *fondo all'universo*, ed infine perchè potrebbe quasi parere arroganza la mia, se, dove seggono tanti illustri campioni della riforma giudiziaria, osassi addirittura di tracciare, sia pure a grandi linee, un nuovo ordinamento.

Quello dunque che io dirò, onorevole ministro, non è che l'espressione dei miei dubbi, i quali potranno essere vagliati e risolti in un modo o nell'altro dai più saggi, e da chi porti nella soluzione di così alti problemi una più lunga esperienza.

Anzitutto conviene pensare ad assicurarsi dei buoni giudici, ed il primo mezzo è quello di garantirne la indipendenza. E perciò non saprei consentire nella proposta che, secondo affermano i giornali, farebbe la Commissione istituita per la riforma giudiziaria: che debbasi conservare l'attuale sistema dell'inamovibilità dall'ufficio, ma non dalla sede.

Nella Germania, nell'Austria, nel Belgio, nella Svezia, nella Norvegia, nella Spagna, in quasi tutti gli Stati più culti e civili del mondo, codesta duplice inamovibilità è ammessa come un domma nell'ordinamento dello Stato.

Che se guardiamo all'Italia ed alla sua configurazione geografica, per la quale si risolve in castigo l'essere sbalestrato da un tribunale su balpino ad un tribunale che sta alle falde del l'Etna, l'inamovibilità anche dalla sede si appalesa come necessaria condizione per la indipendenza vera del giudice. Il Governo parlamentare è Go-

verno di partito. Se è tale il nostro temperamento politico, che generalmente repugni oggidì a tutti l'idea di esercitare una coazione sull'autorità giudiziaria, dobbiamo pensare all'avvenire e sventarne i pericoli. E perciò sarebbe desiderabile che, non dal solo potere esecutivo dipendessero le nomine e le promozioni, e che fosse sottratta la magistratura alla ispezione del pubblico ministero, cancellandosi l'articolo 169 dell'ordinamento giudiziario, in virtù del quale esso "è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria sotto la direzione del ministero di giustizia."

Un'altra condizione da richiedersi, dopo la onestà, in chi aspira alla magistratura giudiziaria è la cultura. Sarò lieto che il ministro guardasigilli vedesse di imitare l'esempio francese del ministro Dufaure, il quale costituì un Comitato coll'incarico di esaminare i libri pubblicati dai giudici e gli altri scritti di giurisprudenza inseriti da essi nelle riviste scientifiche. Sarebbe codesto uno dei mezzi adatti per attrarre alla magistratura i migliori, e per dar loro un pegno che si tien conto della elevata cultura e dello studio perseverante.

Ma soprattutto il signor ministro vorrà pensare alla elevazione degli stipendi. Fino a questo punto io udii parecchi miei colleghi parlare dei portieri, degli uscieri, dei cancellieri, ed aggiungo, alla loro, la mia voce, per affrettarne col desiderio il miglioramento. Ma, se non erro, niuno rammentò le condizioni dei magistrati che non nuotano certo nell'abbondanza. Taccio dei pretori, per i quali abbiamo un disegno di legge. Sorvolo agli altri gradi più elevati, e mi fermo ai giudici, a cui vengono compagni i sostituti procuratori. Essi sono distribuiti in due categorie, l'una con 3000, l'altra con 3500 lire di stipendio. Or bene: un consigliere di prefettura può giungere fino a 5000 lire; e parimenti un sostituto avvocato erariale. D'altra parte i più umili impiegati di concetto delle regie poste possono salire a 2500 lire; ed è molto al paragone dei corsi scolastici che si richiedono per essi, mentre il giudice ha dovuto conseguire la laurea nelle leggi.

Eppoi, basta un ricordo, o signori, per darvi la misura del trattamento serbato ai magistrati nel nostro regno; ed è che lo stesso stipendio ricevono anche gli archivisti di prima e seconda classe dei Ministeri, della Corte dei conti, delle prefetture e delle intendenze, i controllori del servizio del bollo, gli agenti di prima e seconda classe delle imposte e del catasto, i segretari delle carceri e dei sifilicomi, i ricevitori di prima e seconda classe

persino (questa è grossa) i commessi alle scritture di seconda, terza e quarta classe dell'amministrazione doganale!!

Ora, io domando se si possa far meraviglia che tanto rari accedano oggi alle carriere giudiziarie i giovani valenti, quando sanno che la ragione dello stipendio, non che inadeguata al decoro dell'ufficio, è insufficiente alle più stringenti necessità della vita, e che, rimpetto al potere esecutivo ed alla società nemmeno avranno il compenso di una alta posizione morale; e di più si veggono tanto al disotto di altre categorie d'impiegati, che hanno dovuto percorrere assai meno dispendiosi e molto più brevi corsi scolastici, e che aveano incominciato a beccare nel piatto dello Stato dieci o dodici anni prima di loro!

Un'ultima osservazione, o colleghi, per dimostrarvi in quale condizione d'inferiorità si tengono i magistrati in confronto degli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni.

Nelle convenzioni ferroviarie testè sottoposte alla Camera per l'esercizio delle due reti Adriatica e Mediterranea, agli impiegati delle amministrazioni centrali dello Stato ed alle loro famiglie si accorda il 50 per cento di ribasso sul biglietto delle ferrovie, ed agl'impiegati civili delle amministrazioni provinciali e governative si concede un ribasso dal 30 al 50 per cento, a seconda della distanza chilometrica, e così alle loro famiglie.

Per l'opposto i poveri magistrati, se vogliono viaggiare, sono costretti a pagare intero il biglietto, con quello stipendio lautissimo che riscuotono alla fine del mese. (*Bravo!*)

Ma evidentemente non si può elevare la misura dello stipendio, se non a patto di ridurre l'organico: verità intuitiva che vanno predicando da qualche tempo i più illustri giuristi (l'anno passato, per esempio, Carlo Lozzi, e recentemente Adeo Bonasi) e che si ripete sempre anco in questa Assemblea e nella Camera vitalizia, ma che non può mai prender corpo di legge, e per considerazioni certamente estrinseche ad una buona riforma giudiziaria.

Per darvi soltanto un'idea di ciò che lo Stato potrebbe risparmiare riducendo le sedi giudiziarie, io apro la elegante e dotta relazione dell'onorevole Romeo, e veggo che la Francia spende per il personale togato della Corte Suprema di cassazione lire 1,060,000, e che l'Italia, per il matto gusto di mantenere cinque Corti di Cassazione, benchè abbia una popolazione di tanto minore, e pagando magistrati e ufficiali del Pubblico Ministero indegnamente, la metà di quello che son pagati laggiù, spende lire 1,074,000!

Onde seppure lo Stato italiano volesse pagare i magistrati della Suprema Corte alla stregua francese, (il primo presidente, 30,000 lire; i tre presidenti di sezione 25,000; quarantacinque consiglieri, 18,000 lire, e via dicendo) farebbe, col'unificare la prima magistratura, un risparmio non lieve, che diventerebbe considerevole calcolando le spese delle cancellerie e le spese generali.

Io sono convinto che noi, nel concetto del mondo moderno, rappresentiamo un singolare anacronismo.

Noi conserviamo un organico giudiziario, quale si affaceva ad una età in cui non ferrovie nè telegrafi, un servizio postale nello stato di infanzia, e talvolta disadatte, malsicure e persino mancanti le vie comuni.

Era allora savio e morale provvedimento lo avvicinare le sedi giudiziarie ai cittadini; ma, oggi che da Messina si viene a Roma molto più presto di quel che un tempo non si andasse da Messina a Palermo; oggi che da Bari ci si viene molto più presto di quel che una volta si andasse a Napoli; oggi che da Verona (parlo per esperienza mia) in quattro ore al più si va a discutere davanti alla Corte di appello di Venezia, in otto ore si può trovarsi davanti alla Corte di cassazione di Firenze; e, con diciassette ore di viaggio, si viene da Verona a Roma, è una stranezza, un controsenso l'ostinarsi a conservare più a lungo cotesta pluralità dannosa, e direi quasi risibile, di sedi giudiziarie, cominciando dalle preture e salendo su su alla suprema magistratura.

Signori! tutto il nostro sistema giuridico dovrebbe essere ammodernato, coordinato alla immensa meravigliosa trasformazione del mondo moderno. A che, a mo' d'esempio, novanta giorni per ricorrere in cassazione e sessanta nel rito civile formale per l'appello? e trenta giorni per le cause sommarie e commerciali?

A che trent'anni per la prescrizione generale dei diritti, come ai tempi di Roma antica?

Un mutamento così profondo in tutto quel sistema di locomozione, che raffigura, per usare il linguaggio del sommo Schäffle, l'organismo sorrettore del corpo, del movimento sociale, deve pure riflettersi anche nel sistema giuridico dello Stato.

Quanto poi ai termini per l'appello e per la cassazione badi, onorevole guardasigilli, che il raccorciarli corrisponderebbe anche ai più alti interessi del cittadino, che, nel vigente sistema

processuale, vede il trionfo del diritto suo troppo a lungo sospeso.

Premesso che è necessario di riformare l'organismo giudiziario, dobbiamo noi avventurarci per un pelago sconosciuto, oppure, secondo il metodo dei nostri antichi romani, o di quei grandi maestri di governo libero che sono gl'inglesi, correggere, emendare ciò che esiste, cercare al nuovo un addentellato nel vecchio? Io non esito, signori, a pronunciarmi per il metodo storico.

Questo organico giudiziario ha fatto già buonissima prova, da poco meno di un secolo, in Francia.

Noi sappiamo quali ne sono i difetti; ma da cima a fondo mettendovi mano e del tutto rimutandolo, non si sa a quali conseguenze possiamo andare incontro.

L'ignoto mi sgomenta.

Ho detto che è necessario venire alla riforma colla riduzione delle sedi giudiziarie; e ciò per questa ragione, nella quale certo avrò consenzienti i miei colleghi, perè, cioè, ho maggior fede nei grandi piuttostochè nei piccoli collegi. I piccoli tribunali, le piccole corti d'appello sono bene spesso (perdonatemi l'espressione) la piaga della amministrazione della giustizia.

Un grande collegio ha più alto il sentimento della dignità sua, e più resiste a quella popolarità che è morale coazione, e che fe' sciamare ad Orazio: *Ardor civium prava jumentum*.

Aggiungasi che più facilmente vi brillano i veri giureconsulti. Voi lo sapete, è il tono che fa la musica, come dice il proverbio; e nelle assemblee o consulenti, o deliberanti, o giudicanti, sono gli ingegni sommi che danno il tono. E perciò di regola possiamo riprometterci una migliore giurisprudenza da una grande corte di cassazione, da una grande corte di appello, da un grande tribunale, che non dai piccoli collegi che spesseggiano purtroppo nella nostra penisola.

Quanto poi alla Corte suprema, se essa non è costituita di molti magistrati, ma appena di quanti occorrono a formare due o tre sezioni, male ci argomentiamo di poter conseguire lo scopo altissimo di una sapiente giurisprudenza.

Nelle piccole Corti il giudizio a sezioni riunite è quasi un'irrisione. Abbiansi per esempio una sezione civile ed una sezione penale. Si tratta di una causa civile? Sono gli specialisti del diritto penale che si aggiungono agli specialisti del diritto civile. Quale aiuto di dottrina, di esperienza portano con sé, andando a sedere nelle sezioni riunite? Certo, vi hanno le privilegiate intelligenze, che

emergono per tutti i rami del diritto, ma il genio è l'eccezione, non la regola nella umana natura.

Dunque se il giudizio a sezioni riunite deve essere una verità; se vuoi che la Corte suprema adempia all'ufficio suo di *regolare*, di *stabilire*, di costituire la migliore giurisprudenza, è duopo che sia unica, che diventi un ampio, autorevole collegio di magistrati,

Queste le idee generali. Ora mi permetterò qualche più particolare considerazione.

Dirò una sola parola riguardo alle preture. Provvedete, onorevole ministro, a far modificare, quanto più presto è possibile, la legge 23 dicembre 1875 che introdusse la terza categoria dei vice-pretori, tolti dalle file dei procuratori. Chi esercita la professione del patrocinio assiste con grande amarezza a questo affliggente spettacolo.

In una stessa pretura vi sono più procuratori vice-pretori, ad esempio, Tizio e Caio; ed un giorno Tizio sta al banco della difesa, e Caio al banco del giudice, un altro giorno si scambiano le parti; ed il pubblico pensa al noto proverbio: *una man lava l'altra e tutte e due lavano il viso*; (*Viva ilarità — Bene!*) ognuno può immaginarsi con quanto credito e decoro della giustizia! La vice-pretura deve essere il primo gradino della carriera giudiziaria, con modesta sì, ma con qualche retribuzione.

Ora brevissimi appunti sui tribunali e sulle corti d'appello. Io, riguardo ai tribunali, credo non andar errato dicendo che in Italia si potrebbe toglierne almen la metà senza alcun danno dell'amministrazione della giustizia, ed anco senza vero disagio dei litiganti. E così dicasi di parecchie corti o sezioni di corti d'appello.

Certo sarebbe assai comodo avere giù nell'atrio della propria casa il pretore, il tribunale, la corte d'appello ed anche magari la corte di cassazione, ma gli organici devono contemperarsi agli alti criteri della buona amministrazione della giustizia, ed a quegli altri criteri che saranno più o meno buoni, ma che ad ogni modo si impongono allo statista ed al legislatore, cioè le possibilità della pubblica finanza.

E poi come altrimenti pagar meglio i giudici? E come altrimenti provvedere ad un saggio ordinamento delle sedi giudiziarie, così che il lavoro sia meglio distribuito, e sparisca lo scandalo della lentezza dei giudizi, che rende la legge disuguale anche per il tempo in cui si ottiene giustizia?

Coordinando le mie proposte al concetto che si debba riformare, ma non trasformare dalla base, io conserverei i tribunali, ridotti alla metà

circa, con questo però, che a giudicare in primo grado segga sempre un giudice solo, ed il collegio intervenga per gli appelli dalle sentenze dei pretori. Vengo alle Corti d'appello.

Esse mi danno oggi un totale di 479 magistrati giudicanti, e di 141 funzionari del Ministero Pubblico; totale 620. Sono ventiquattro Corti o sezioni.

Ve ne sono con 57 consiglieri, quella di Napoli, altre con 7 od 8, come le sezioni di Macerata e di Perugia. Come mantenere più a lungo codeste anomalie? Io so che il signor ministro guardasigilli sa tutto questo e può insegnarlo a me.

Credo che i miei colleghi abbiano avuto la pazienza di leggere il dotto, e nel tempo stesso sconfortante volume della statistica giudiziaria civile del 1880. Ma da questo scanno, coscienza di deputato mi obbliga a ricordare la necessità di una riforma dell'organico, che purtroppo andiamo predicando fino dal 1865, nè mai sappiamo uscire da questo laberinto di riguardi regionali, da questo ginepraio di opposizioni interessate, nè mai sappiamo elevarci e Ministero ed Assemblea a quello splendido ideale che è il trionfo della giustizia. (*Bene!*)

Mi si consenta una veloce osservazione sulla proposta (annunciata dai giornali) che avrebbe fatta la Commissione nominata per la riforma dell'organico giudiziario, cioè di istituire per ogni provincia un tribunale d'appello. Valga qui ciò che ho detto di sopra, sulla superiorità dei grandi in confronto dei piccoli collegi giudiziari. Ve la figurate codesta povera giurisprudenza italiana, amministrata in pillole, come le dosi dello speziale? Oggi almeno, per buona ventura, una data regione sta sotto il freno sapiente di una corte d'appello; e così vi si forma una giurisprudenza che, se non fino agli ultimi termini dello Stato, estende la sua efficienza, per esempio, a tutta la Toscana, od al Veneto, od alla Lombardia. E le parti possono starsene abbastanza tranquille che certi principii non si muteranno, almeno per qualche tempo. Ma spezzatemi la giurisprudenza d'appello provincia per provincia; e vedrete accendersi la strana emulazione, di dire l'una una cosa diversa dall'altra, e tante giurisprudenze formarsi quante sono le provincie del regno! Figurarsi poi se, al di sopra di codesti piccoli collegi, non ci fosse più la forza unificatrice d'una Corte di cassazione ma una terza istanza!

Peggio ancora: codesta giurisprudenza provinciale vedremmo mutarsi quando mutino i giudici, o quando questi dall'una all'altra provincia si trasferiscano. Ed i poveri litiganti non sa-

prebbero più che pesci pigliare, incerti sempre della applicazione che possa darsi a questo o quel testo del diritto civile o penale. Una vera anarchia, ed un progressivo abbassarsi del livello scientifico della patria magistratura!

Ma la proposta anzidetta darebbe modo di ottenere un risparmio? Non lo credo.

Secondo quel che si dice delle proposte della Commissione per l'organico giudiziario, ci dovrebbero essere almeno sette giudici per ogni tribunale di appello: quattro per la sezione penale e tre per la sezione civile. Questo vuol dire che sarebbero 483, vale a dire più degli attuali magistrati, di tutte insieme le ventiquattro Corti d'appello. E sicuramente converrebbe sorpassare nelle maggiori provincie, e di molto, il numero di sette; nè oserei sperare che bastassero sette anche nelle minori. Difatti, secondo la rammentata statistica giudiziaria civile e commerciale, davanti alle Corti d'appello vennero portate nel 1880 in secondo grado 22,986 cause, e davanti ai tribunali in appello dai pretori altre 17,382. Sono dunque 40,368, senza contare il penale, i litigi per i quali sarebbero stati aditi nel 1880 i supposti tribunali provinciali d'appello. Nè, sopprimendosi i tribunali d'oggi per adottare il sistema del giudice singolo, si farebbe, temo, un risparmio corrispondente.

Ma passo oltre perchè, lo comprendo bene, è un sentiero un po' spinoso; nè vorrei offendere i maturati convincimenti di uomini autorevolissimi, per i quali professo un profondo rispetto. E se anticipai delle censure, che non saranno forse del tutto giuste, si rammentino che ho esordito dicendo di voler oggi soltanto sottoporre dei dubbi a chi meritamente regge il portafoglio della grazia e giustizia.

Vengo dunque ad un altro problema della riforma giudiziaria; alla questione che venne l'altro ieri toccata dall'onorevole Franceschini, cioè se si debbano togliere i due giudici e lasciare il solo presidente nelle Corti d'assise.

Io, signori, sospetto sempre delle così dette correnti dell'opinione. Quando un coro di voci all'unisono vuole e grida la stessa cosa mi sorge il dubbio che qualche voce più bassa, ma per avventura non indegna di essere udita rimanga soffocata dal rumore delle voci assordanti. Ora, si afferma da tutti che quei due giudici non servono a nulla, che ci fanno la parte delle comparse da teatro. Io invece mi sono convinto che sarebbe grande, irreparabile iattura, che sarebbe pure ingiustizia verso le parti quella di ridurre al solo presidente il Collegio togato della Corte d'assise.

Al popolo si parla anche per la via dei sensi, e specialmente noi meridionali abbiamo bisogno che non soltanto cogli assiomi giuridici e cogli apoftegmi della morale, ma che ci si ricerchi l'anima agendo pure sulla vita, colla solennità e lo splendore dell'esterno apparato. Agli occhi del popolo sarebbe scemato di grandezza e di autorità, con un solo magistrato, il giudizio delle Corti d'assise.

Secondariamente avete mai pensato alla grande responsabilità che si assumerebbe il presidente della Corte d'Assise nella applicazione della pena, se non avesse il conforto e la difesa di un giudizio collegiale?

Capisco che la pena di morte scomparirà dal Codice nostro ma resterà sempre la pena dell'ergastolo a vita, e ci saranno sempre pene così lunghe e gravi da imprimere sulla fronte del condannato un marchio d'infamia, tali (se non è più giovane) da equivalere alla certezza che egli fra le quattro mura del carcere manderà l'ultimo respiro.

Ora io credo di non errare vaticinando che, tolta la condivisa responsabilità di un collegio di giudici, nove volte su dieci il presidente infliggerebbe il minimo della pena, perchè, salvo che sia un uomo di ferro, non avrà il coraggio di assumersi da solo la responsabilità del massimo o del medio rigore.

Una terza considerazione. Nei processi delle Corti di assise si è cercato coll'ultima riforma, di scindere viemmeglio, per quanto è possibile, il giudizio del fatto da quello del diritto. Spetta ai giudici togati darci la definizione giuridica, *il nomen juris* del fatto che risulta dal verdetto del giuri. Si tratta di furto qualificato o di furto semplice? Quelle circostanze sulle quali i giurati hanno pronunziato un verdetto affermativo, valgono esse a costituire la qualifica per il mezzo o quella per la persona? Siamo di fronte ad una rapina o ad una grassazione? In tutte queste controversie, onorevole guardasigilli, il giudizio di un collegio è tranquillante guarentigia dei diritti dell'accusato.

Varrà sempre meglio dell'opinione d'un solo.

Inoltre, chi abbia consuetudine di partecipare ai giudizi delle Corti d'assise, sa che numerose e multiformi durante il dibattimento si affacciano le questioni incidentali, sulle quali sono chiamati a pronunciare i giudici togati.

E talora, anche dopo il verdetto, possono proporsi eccezioni che valgano a discriminare o diminuire, eccezioni di diritto civile, penale ecc., le quali pure rientrano nella competenza della Corte.

Ora il cittadino il quale, o come accusato, o

come parte civile piatisce davanti al tribunale correzionale, o davanti alla corte d'appello in sede correzionale, avrà la grande guarentigia di un voto collegiale, e se invece, per una causa di ben maggiore momento piatisce davanti alla Corte d'assise, in tutte le decisioni di coteste controversie dalle quali non è dato appello ma è soltanto aperta la via della Cassazione, dovrà star contento ad un solo giudice?

Ho accennato alla parte civile; e sulla condizione di questa nei giudizi d'assise richiamo la speciale attenzione del ministro. Qui si ha propriamente una causa civile, che si innesta nel giudizio penale. Sono delicate, arduissime questioni di diritto pubblico interno, di diritto pubblico esterno, di diritto commerciale, civile, amministrativo che la Corte è chiamata a risolvere. La procedura penale dice che l'azione civile può esercitarsi davanti allo stesso giudice e nel tempo stesso dell'azione penale. Ma i danneggiati da un reato dovrebbero rinunciare a tale facoltà nei giudizi delle assise, quando si dovessero trovare a peggiore partito che non davanti ai tribunali ed alle corti d'appello, e dovessero abbandonare la loro sorte alla scienza ed alla intelligenza di un solo magistrato, che molte volte è anche soltanto addottrinato nelle discipline penali.

Chiuderò questo punto con un esempio. Davanti alla Corte di assise di Verona nel 1875 si svolse un processo, che durò oltre cinque mesi, per malversazioni nei trasporti militari, nel quale sedevano quarantasei accusati, onde lo si chiamò volgarmente il processo dei 46. Nove di essi vennero assoluti. Or bene la Corte fu chiamata a decidere un'alta questione di giurisdizione penale: cioè se, anche in confronto degli assolti, potesse essa pronunziare condanna al risarcimento del danno. Il questo ammontava a centinaia di migliaia di lire per quanto si asseriva dalle affratellate provincie del territorio veneto, cioè dal così detto *Fondo territoriale*, costituitosi parte civile. Si rischiava di mettere sul lastrico parecchie famiglie! La giurisprudenza francese era costituita, non la nostra, come è invece oggi per voto concorde delle cinque Corti supreme.

Allora si dubitava se gli imputati assolto, ricorrendo però lo estremo della colpa civile, possano condannarsi al risarcimento dei danni. La Corte, con ben nutrito ragionamento si accostò, e credo giustamente, alla giurisprudenza francese. Ma intanto vede il signor ministro, che anche davanti alle Corti d'assise vengono posti troppo alti ed avviluppati problemi giuridici, perchè si possa logicamente usurpare alle parti contendenti la

guarentigia di un collegiale giudizio. Tutto questo dovette osservare in risposta all'onorevole Franceschini, il quale ha fatto l'altro giorno una carica a fondo contro quei due disgraziati giudici della Corte d'assise.

E mi dispiace che l'egregio collega non sia presente, perchè avrei voluto dirgli che se la parodia può destare l'ilarità della Camera, non è un'arma di dialettica sana.

Ed ora permettete, o signori, che vi intrattenga sull'ordinamento della magistratura suprema.

Ho udito parlare, in questa discussione, di Cassazione e di terza istanza. Di quest'ultima si fece difensore l'onorevole Della Rocca. Non crediate che io voglia ora darvi la noia di una rassegna delle ragioni che stanno per la Cassazione, e di quelle che stanno per la terza istanza. Addurrò solamente il principale argomento che mi fa preferire il sistema della Corte di cassazione; argomento però che sorvola a tutti, e che tutti gli altri, a senso mio, infirma e riduce al silenzio.

In uno Stato dispotico, dove il principe concentra nelle sue mani, insieme al potere esecutivo anche il potere legislativo, se ci son gravi dubbi sul significato dei testi di legge, egli può provvedere magari ogni giorno, ogni ora, con una declaratoria autentica come, e noi veneti e lombardi lo ricordiamo, avveniva tuttodi sotto il Governo austriaco. Eppure notate, o signori, che le leggi, negli Stati retti a Governo assoluto, sono meglio fatte, scusatemi se lo dico, ma in generale sono meglio fatte che negli Stati parlamentari.

Ma in uno Stato costituzionale come il nostro, la legge non la può fare che il Parlamento. E colla pesantezza, colla lentezza che è tutta propria del meccanismo parlamentare (per modo che dal 1864 fino ad oggi si è ormai cinque volte fatto, disfatto e rifatto un disegno di legge per l'abolizione delle decime, ed è pur troppo molto dubbio se potremo condurlo in porto nemmeno in questa sessione) come può supporre che le Camere abbiano agio e tempo di dichiarare autenticamente il senso della legge, qualora di una giurisprudenza uniforme si palesi la necessità?

Dunque una delle due: o si lascia legiferare al potere esecutivo, oppure è necessario un alto collegio di magistrati il quale, librandosi nella regione severa della giustizia, interpreti, non dico autenticamente, ma autorevolmente la legge.

E difatti, se prescindiamo dall'Inghilterra che fa casa da sè, e dalla quale non possiamo che raramente pigliare esempi e criteri nella nostra opera di interno ordinamento; se prescindiamo da quegli Stati, come la Germania e l'Austria, in

cui il sistema costituzionale c'è, e non c'è, a seconda degli eventi, delle opinioni di chi governa e delle convenienze politiche, io non so come nei Governi parlamentari si possa fare a meno della Corte suprema di cassazione, che venga un po' alla volta fissando la giurisprudenza nazionale.

E per conseguenza, contrariamente al voto dell'onorevole amico Della Rocca e a quello della Commissione ministeriale, io mi auguro che il sistema della Corte di cassazione sia corretto, se ci sono dei difetti; che si ristiudi il disegno di legge presentato nel 1875 dall'onorevole Vigliani per la istituzione della suprema Corte di giustizia, e così pure il disegno approvato dal Senato del regno nel 1872 (mi pare proposto dal guardasigilli De Falco); che si conciliino le esigenze del pubblico servizio coi fini dell'alta magistratura, ma per carità non si pensi a regalare all'Italia la terza istanza!

E questo per un'altra considerazione. Perchè bisognerebbe sconvolgere dalla base al vertice tutto il nostro ordinamento processuale, ed in parte anche quello giuridico. Per esempio, converrebbe interdire nuove prove in grado d'appello col sacrificio dello spirito alla lettera, del diritto alla forma. Ed allora si dovrebbe risuscitare il rimedio, che era pure accordato dal regolamento giudiziario austriaco, della *restitutio in integrum ob noviter reperta*, il quale serviva ai cattivi debitori per perpetuare i litigi.

E per dare un altro esempio, il sistema della revocazione, quale oggi è costituito, non avrebbe più ragione di essere, anzi diventerebbe immorale, una volta che le parti non avessero libertà, in appello, di svolgere tutti i loro mezzi di difesa e di offesa.

Ma la stessa Commissione della riforma giudiziaria, avrebbe condannato il sistema della terza istanza, se è vero che propone di conservare la Corte di cassazione a Roma per il diritto penale e per le materie speciali attribuite alla sua giurisdizione.

Come è possibile adottare due pesi e due misure? Se l'unità di giurisprudenza è desiderabile in alcuni rami del diritto, ne cessa negli altri la convenienza? E se lo Stato vuole unità di giurisprudenza nell'applicazione delle leggi tributarie, perchè non dovrebbero volerla i cittadini nella definizione dei loro rapporti di diritto civile, commerciale ecc. ecc., rapporti che toccano così intimamente gli interessi patrimoniali ed anche lo stato delle persone? E poi, se, pure istituendosi la terza istanza, venisse deferito alla Corte di cassazione il diritto penale, noi avremmo questo con-

trosenso: che la parte danneggiata da un reato vedrebbe risolte le sue ragioni di *diritto civile* o col sistema della terza istanza o con quello della cassazione, a seconda che si fosse o no costituita parte civile nel giudizio penale. E non aggiungo altro.

È certo però che la Corte di cassazione non può rispondere al suo ufficio di autorevole interprete della legge e di custode del diritto, nè raggiungere il fine di fissare la giurisprudenza, se non a patto d'essere *unica*, e raffigurare come la testa dell'organismo giuridico nazionale.

Noi ci permettiamo il lusso di cinque Corti supreme, le quali, soltanto per antifrasi, possono chiamarsi regolatrici, perchè nulla regolano. Abbiamo una magistratura suprema che agisce con cinque organi distinti, senza che siano dominati dallo stesso sistema cerebro-spinale, per usare il linguaggio della biologia. Quello che Pascal diceva del suo tempo: che una cosa poteva essere vera al di qua, e falsa al di là dei Pirenei, è tanto più giusto oggi in Italia, in fatto di giurisprudenza.

Non voglio, o signori, farvi perdere il tempo, nè darvi noia, ricordando le principali massime di diritto civile, penale e commerciale, sulle quali dissentono le supreme Corti d'Italia.

Ricercate, se già non l'abbiate letta, una bella monografia di Baldassarre Paoli su codeste deplorabili discordanze. Consultate le splendide prolusioni inaugurali degli anni giuridici 1882 e 1883 che lesse il procuratore generale Calenda alla Corte suprema di Torino.

E tra il Paoli e il Calenda avrete un saggio edificante, o signori, del come si possa fare a fidanza colla certezza del diritto e colla costante applicazione della legge.

E meno male se codeste divergenze ledessero e turbassero i cittadini soltanto nel patrimonio! Ma no; toccano i più sacri diritti, la libertà, l'onore, forse anche la vita, finchè la pena di morte è mantenuta nel Codice penale.

E vi basti sapere, o signori, che la Corte di cassazione di Napoli accorda l'impunità al complice che denunci lo spacciatore od il contraffattore di falsa moneta, quand'anche la spendizione non sia avvenuta, purchè abbia messa l'autorità sulle tracce dei colpevoli; mentre invece la Corte di cassazione di Torino nega l'impunità, quando non sia avvenuta la spendizione della falsa moneta.

Eccovi dunque un curioso stato di fatto: da una parte si va impuniti, mentre dall'altra si va per dieci o quindici anni ai lavori forzati.

Dunque, se volete avere una Corte suprema la quale organizzi il diritto nazionale, la quale

interpreti per tutti autorevolmente la legge, la quale sia come il sole, per adoperare una bella immagine del nostro collega Luzzatti, che spande egualmente i suoi raggi sui poverelli e sugli opulenti, se volete davvero una Corte suprema, la dovete costituire *unica*, a Roma, in questa patria del diritto, dove si scolpi quel vangelo del giure privato che è e sarà sempre la base della legislazione di tutti i popoli e di tutti i tempi.

Oggi (anche questo giova ricordare) non si ha nemmeno il piccolo bene di cinque giurisprudenze, che sieno pur diverse ma costanti. Se avessimo una magistratura separata per ciascun distretto, almeno si saprebbe a che santo votarsi, quando si ha da insinuare un ricorso!

Ma no, signori! Non abbiamo nè una magistratura regionale, nè una magistratura nazionale. Ogni tanto, per esempio, casca a Firenze qualche magistrato della Corte di Cassazione di Napoli o di Torino, e ci va colla giurisprudenza del collegio a cui appartenne. Quegli che presenta un ricorso crede di poter contare sulla prassi giudiziaria della propria Corte, e da un momento all'altro si trova invece davanti ad una inaspettata soluzione della contesa. È avvenuto poco fa a Firenze questo fatto. Era giurisprudenza antica e inviolata della Corte suprema fiorentina, che di certi verbali dei carabinieri contenenti elementi di prova specifica non si potesse dar lettura. Or bene: si trasferiscono a Firenze due autorevoli magistrati della Cassazione napoletana e...

Della Rocca. La Cassazione di Napoli ha la stessa massima.

Caperle. Allora saranno stati di Palermo; avrò sbagliato il nome della Corte, ma il fatto sussiste. E la Camera capisce che ciò non può a meno di avvenire, perchè le opinioni lungamente meditate e formate, diventano sangue del nostro sangue; e per conseguenza, col passare da una Corte all'altra, le si recano con sé come il più prezioso fardello di viaggio. Anzi credo che ove questo magistrato non cercasse di farle trionfare nel nuovo collegio, mancherebbe non che alla propria dignità, alla propria coscienza. Ciò intanto cresce il danno delle cinque Corti di cassazione, e dimostra sempre meglio la necessità urgente, di unificare la suprema magistratura; perocchè, fino a quel giorno, noi avremo una giustizia piemontese, o toscana, o siciliana, ma non una giustizia italiana.

Finchè per qualunque via del diritto o privato o pubblico, o civile, o penale, o commerciale, od amministrativo, si scorge che in un modo si giudica a Napoli, in un altro a Firenze, in un altro a Palermo, in un altro a Torino, ed

in un altro a Roma, si acquista l'amara persuasione che siamo uniti per le arti, per la politica, per il sentimento, per il pensiero, ma non siamo uniti nella legge: perocchè la legge tanto vale, in quanto sapientemente ed egualmente per tutti venga applicata.

Del resto, o signori, vi sono delle autorità che raccomandano l'unificazione della magistratura suprema, le quali valgono ben più della mia.

Leggete i discorsi inaugurali di quei sommi che reggono la procura generale nelle diverse Corti supreme d'Italia, del De Falco, Del Manfredi, del Calenda, del Mirabelli; e vedrete come essi, parlando contro il proprio personale interesse, vadano proclamando che non si otterrà mai e poi mai armonia, sapienza, ed altezza di giurisprudenza in Italia, finchè non si abbia una sola suprema Corte regolatrice.

Fra i vantaggi della unificazione vi sarebbe pur quello di porre, nel luogo di queste sezioni romane, un alto ed ampio areopago di magistrati: onde non sarebbero più sospettate quelle decisioni che si collegano allo interesse della pubblica finanza, o che involgono gravi questioni della politica dominante.

Io non intendo di muover dubbio sulla integrità e sapienza dei magistrati che compongono le sezioni di questa Corte di cassazione; ma voi sapete, o signori, che in diritto *idem est non esse et non apparere*; e rammentate che, a proposito della amministrazione della giustizia, è consueto, è sciupato, viene fino alla noia, l'esempio della moglie di Cesare.

Non vi dissimulo, colleghi, che sono rimasto sorpreso allorchè l'onorevole Della Rocca narrava che le sezioni della Cassazione di Roma non vengono già formate prima dell'inaugurazione dell'anno giuridico per potestà regia, ma vengono composte, e ricomposte, e rimaneggiate, durante l'anno, a seconda che opportunità consigli di avere quei sette piuttosto che altri sette magistrati. (*Bravo!*)

Signori, se codesto fatto accadesse in Inghilterra, sarebbe di troppo per mandare all'aria non uno ma dieci gabinetti! Poichè, dove trovare la difesa del diritto individuale dagli arbitrî del potere esecutivo e dalle violenze brutali delle fazioni, quando non si è certi che almeno la magistratura darà vittoria alla legge, farà dello Stato quella immagine vivente del diritto (secondo la espressione del D'Aguesseau) che è la moderna Inghilterra? Ma l'egregio Della Rocca disse che la unità della giurisprudenza a mezzo della Corte di cassazione è una fata morgana.

Io credo che l'onorevole Della Rocca non abbia abbastanza posto mente a ciò, che l'organo di unificazione della giurisprudenza non sono già le sezioni singole, ma bensì le sezioni riunite della Corte suprema.

Dunque se l'onorevole Della Rocca trovò nei repertori della giurisprudenza francese che ci fosse conflitto fra questa e quella decisione, e riscontrò cotesto fatto anche fra le decisioni di qualche suprema Corte italiana, io gli rispondo: badate poi quale sia stata la massima che ha trionfato a sezioni riunite. Portata la contesa su questo terreno, io credo di potere asserire senza tema d'essere smentito, che potrà benissimo la giurisprudenza nella Francia e nel Belgio modificarsi dopo dieci, dopo vent'anni, poichè tutto quaggiù è soggetto alla legge di evoluzione, così il mondo fisico come il mondo morale; e mutano le correnti filosofiche, si trasforma l'economia della vita sociale, e perciò anche il diritto si svolge, si trasforma, si contempera alle condizioni nuove della nazione.

E per conseguenza è naturale che la magistratura, custode bensì della legge, ma non campata nell'aria fuor della vita, sia tratta, quasi affrettando l'opera del legislatore, a fecondare progressivamente i germi celati nella legge scritta, e a modificare talvolta le sue massime di diritto.

Ma ad ogni modo i francesi e i belgi hanno (e l'avremmo anche noi col regime desiderato di una sola Corte) almeno la certezza che per un certo periodo di tempo, sia esso più o meno lungo, il diritto, vuoi per la sostanza, vuoi per la forma, è sottratto, non dico ai capricci, ma alle opinioni varie, mutevoli dei magistrati.

Un'osservazione, signori. Come può immaginarsi il nuovo Codice penale, interpretato, applicato da cinque diverse Corti di cassazione? E da credere che lo avremo assai prima di qualunque radicale riordinamento. E sarebbe, non soltanto strano, ma immorale che, mentre si mira a dare all'Italia unità di legge penale, il medesimo fatto venisse definito truffa, o furto, o reato mancato o tentato, al di qua non al di là del Po, sul versante adriatico e non sul versante mediterraneo dell'Appennino, al di qua e non al di là dello stretto di Sicilia.

Alla unificazione della magistratura suprema, si deve dunque arrivare a qualunque costo, per il trionfo del diritto e per l'uguaglianza della legge. Ed ho tanta fede nel patriottismo degli italiani da persuadermi che, sollevata la questione in una sfera alta e serena rischiarata dai raggi della giustizia e della scienza, non possa più rimanere discordia su codesto punto, non dico fra di noi, ma

nè manco fra le cittadinanze che più o meno ne sarebbero offese nel loro interesse e nel loro decoro.

Ma, in nome del cielo, ci sono grandi, cospicue città che hanno rinunciato senza amarezza alla dignità, ai guadagni, al fasto di una capitale; che hanno veduto volgere negli affrettati passi della fuga i loro principi, e non hanno rimpianto la perdita supremazia, e fecero anzi, plaudente, spontaneo sacrificio dell'esser loro per l'unità e la grandezza della patria.

È egli mai possibile che codesto patriottismo disinteressato, di cui si mostrarono e si mostrano infiammate le genti italiane, e in virtù del quale le più nobili città si inchinarono davanti alla maestà romana, vacilli e ceda per la meschina contesa di una Corte d'appello o d'una Corte di cassazione?

Via, l'obbiezione è tropporisibile perchè mi ci debba indugiare ancora!

E come sento altissima fede nelle più illustri cittadinanze, io sento pure troppa stima delle curie di Palermo, di Firenze, di Torino, di Napoli per poter supporre che esse facciano opposizione ad una riforma, senza della quale sarà sempre vana speranza l'unità del diritto, lo ripeto, e la eguaglianza vera della legge e della giustizia.

Nè sono da trascurarsi gli altri manifesti vantaggi morali e politici dello unificarsi della magistratura suprema; quale, ad esempio, il più intimo affratellamento di tutte le genti italiche davanti alla splendida immagine del diritto, e la nuova occasione e ragione di convegno degli italiani a questo gran centro in cui si devono rispecchiare la storia e la civiltà della nazione. (*Bravo!*)

Certamente però a far diminuire i ricorsi converrà che pensi il ministro guardasigilli, quando si porrà alla grande opera di tracciare il disegno di legge. Il numero è tale oggi che mette sgomento. Furono infatti, secondo la ricordata statistica giudiziaria del 1880, 9,63 per ogni 100 mila abitanti, mentre qualche anno avanti erano stati 1,74 in Francia e 0,90 nel Belgio.

Vedrà dunque l'onorevole ministro, se non sia il caso di ricostituire fra noi la sezione dei ricorsi come in Francia; e se non sia meglio ricacciare fra i mezzi di revocazione quei sei che tali erano prima della riforma del 1865, e che invece divennero mezzi di cassazione e contribuirono ad aumentare i ricorsi.

Questi, del resto, scemerebbero, onorevole guardasigilli, per due ragioni: anzitutto, perchè è meno comodo ricorrere a Roma che a Palermo, a Torino, a Napoli, a Firenze, ed è anche questa una consi-

derazione di molto peso; e secondariamente per la stabilità maggiore che verrebbe acquistando la patria giurisprudenza.

Ma a proposito del crescente lavoro delle Corti supreme, sarebbe a vedere se e quanto la legge del 14 giugno 1874, autorizzando il cumulativo esercizio delle professioni d'avvocato e procuratore ed il patrocinio in Cassazione dopo cinque soli anni dalla iscrizione nell'albo degli avvocati, abbia contribuito, come da molti si afferma, a moltiplicare i ricorsi.

Ed ecco un'altra questione che io sottopongo al ministro guardasigilli. Ha egli mai pensato di rintracciare quali effetti abbia, nell'applicazione, prodotto la legge del 14 giugno 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore? Io credo sieno stati nulli, in quanto la legge abbia avuto la sorte della nebbia che lascia il tempo che trova; o se mai ve ne furono, debbano essere o divenire presto irreparabilmente dannosi.

Che fra le due professioni di avvocato e procuratore ci sia una gran differenza, e per le attitudini richieste e per la forma onde l'azione loro si svolge, niuno può mettere in dubbio. Fu questo il concetto del Parlamento quando respinse l'identificazione che qualcheuno proponeva sull'esempio della Lombardia e del Veneto.

Il guardasigilli, onorevole De Falco, presentando la sua relazione al Senato nel 1866, notava che "la distinzione di avvocato e procuratore si mantenne in tutti i paesi, nei quali il Foro acquistò e si mantenne alta rinomanza di dottrina e di probità."

Il nostro collega onorevole Oliva, nelle sue relazioni del 1872 e del 1873, ribadiva che doveasi riconoscere nel patrocinio delle cause un duplice ordine di funzioni e di uffici, che doveano di loro natura logicamente considerarsi disgiunti.

Perciò i ministri proponenti, nelle diverse legislature, l'onorevole Santonini relatore nel 1870 e poi l'onorevole Oliva e le Camere moveano, autorizzando la riunione delle due funzioni, dal concetto che nelle grandi città i più valenti, i più dotti, i più facondi, coloro insomma che avessero primeggiato per le doti della scienza e dell'arte, sarebbero entrati per la via dell'avvocatura; e invece i giovani, per indole inclinati alle diligenti cure degli affari ed al maneggio delle forme del rito processuale, avrebbero anteposto l'ufficio di procuratore.

Ora, signor ministro, questo non è avvenuto. Nella Lombardia e nel Veneto tutti, può dirsi, esercitano ambedue le funzioni.

La concorrenza dei procuratori avvocati, co-

stringe chi vorrebbe darsi esclusivamente all'avvocheria, ad iscriversi nell'albo dei procuratori. Per l'opposto, in generale, nella Liguria, nella Sicilia, nel Napoletano, le cose sono rimaste come erano prima. Se non in diritto, nel fatto le due professioni vivono separate. Però, dove più dove meno, si va notando nei giovani, anche nelle suddette provincie, e nella Toscana, ed a Roma, e nell'Emilia, una certa tendenza ad iscriversi prima nell'albo dei procuratori, e poi per esame o per decorso di tempo nell'albo degli avvocati, concentrando così l'esercizio di tutte e due le funzioni.

È codesto un danno gravissimo, di cui tra non molto si risentiranno gli effetti nello abbassamento della coltura scientifica della curia italiana. Anche nell'esercizio del patrocinio, è vera la gran legge della divisione del lavoro che si manifesta in ogni funzione, in ogni manifestazione dell'umana attività, divisione che migliora progressivamente, così nelle arti manuali come nelle professioni intellettuali, il produttore ed il prodotto.

Non giova il dire: chi si sente chiamato a più alte cose, chi ha la vocazione scientifica, le doti dell'oratore indosserà la toga dell'avvocato; e gli altri si daranno alla procura. Fatto è che noi assistiamo ad uno spettacolo doloroso. Dopo entrata in vigore la nuova legge, quasi tutti i giovani, appena varcata la soglia dell'università e compiuta una breve pratica fanno gli esami di procuratore, e si immergono ed impiccioliscono nello studio e nella scherma delle formole, quando (come purtroppo accade spesso) non si affrettino a dar la caccia allo scudo! Codesta cura delle forme, la febbre del subito benchè scarso guadagno, nell'età meglio fatta per gli alti studi del diritto, sfibra le menti giovanili e le svia dai nobili ideali dell'avvocatura.

Per diventare eminente avvocato bisogna fare, come hanno fatto i Busi, i Ceneri, i Mancini, i Pisanelli, i Cordova, i Mari, i Cabella, i Pessina, i Regnoli, i Ferraris e via dicendo: stare per dieci anni nello studio di un avvocato giureconsulto; bisogna vedere come si trattano le cause, imparare come si studiano, assistere alle udienze, approfondirsi nella teoria, addestrarsi con larghi e multi-formi studi alla oratoria forense.

Ma facendo come si fa oggi dai più e come si farà in appresso da tutti, si potrà, se l'ingegno è grande, diventare esertissimi avvocati, insuperabili dialettici, anche buoni oratori che sappiano armeggiare nel foro; ma giureconsulti come quelli che onorarono l'Italia nella prima metà del nostro secolo e son discesi nella tomba; o come quelli che

ancora troneggiano in alcune curie e nelle nostre Assemblee legislative, o sono ormai ai crepuscoli della vita, colla legge del 1874, credetelo, onorevole ministro, non ne sorgeranno mai più.

E poichè gli avvocati sono essi pure efficaci collaboratori della buona giustizia, ed è nostra missione nel mondo civile quella di coltivare la scienza giuridica la quale, specie nel diritto privato, è creazione nostra, quasi unicamente nostra fino da Roma antica, io aveva steso un ordine del giorno... (*Mormorio a destra*). Non c'è da far rumori. Io aveva dunque steso in proposito un ordine del giorno, perchè è una questione codesta che a voi di quella parte può parere di nessun conto, ma a me sembra invece di grande momento. Ora, però, lo lacerò, perchè so bene che il ministro guardasigilli, anche senza di ciò, ha compresa tutta l'importanza della questione, e vorrà rivolgersi ai procuratori generali ed ai primi presidenti delle Corti di cassazione e delle Corti di appello, perchè facciano indagini sopra questi punti: levatura morale e intellettuale degli avvocati e specialmente dei giovani dopo l'applicazione di quella legge; estimazione che essi godono in generale nel pubblico, se maggiore o minore di quella che godevano prima; modo di esercizio delle due funzioni; se e quanto e dove si mantengano divise; effetti nei rapporti colla privata clientela e colla amministrazione della giustizia.

Vedrà poi l'onorevole ministro se sia il caso di riprendere in esame la legge, e di modificarla. Perocchè noi abbiamo fatto quello che non è mai buon consiglio di fare; abbiamo, cioè, osato di romperla colla tradizione quasi univ ersale italiana, salvo che sotto il dominio austriaco nella Lombardia e nel Veneto, colla tradizione francese, belga, spagnuola, e anche colla tradizione antica, perchè, anche sotto il regime del diritto statutario e comune, ad esempio nella Repubblica veneta, erano distinte le funzioni del procuratore da quelle dell'avvocato. Noi abbiamo voluto infrangere le leggi della storia, ripudiare l'esperienza dei secoli e ne raccoglieremo frutti amarissimi, signor ministro, se non farete quelle investigazioni che prudenza vi consiglia, e se, avvertito lo stato delle cose, non verrete avanti al Parlamento con un provvedimento di legge.

Ho già adombrato ed è troppo palese, come la questione del modo di esercizio delle professioni forensi, intimamente si colleghi alla desiderata riforma dell'amministrazione della giustizia. Perchè non paia audacia la mia di far censura ad una legge votata dal Parlamento, e già attuata da un decennio, mi si permetterà di leggere una pagina

scritta dal professor Adeodato Bonasi nella sua ultima eccellente monografia. *La magistratura in Italia.*

“ Un'ultima parola mi resta a dire della benefica influenza che sulla magistratura potrebbe esercitare, così dal lato della sapienza come da quella del prestigio, un ordinamento più razionale dell'ordine degli avvocati. Il valore dei giudicati è l'ultima risultante dell'ingegno, della cultura e della esperienza così dei patrocinatori come dei giudici; poichè gli uni preparano e gli altri vagliano e scelgono gli apprezzamenti di fatto e gli svolgimenti dottrinali, e più il foro è culto, più necessariamente è illuminato il giudizio del magistrato. Egli è così che in quelle sedi nelle quali il Foro si mantiene all'altezza delle antiche tradizioni di sapienza, i magistrati dimostrano un valore che non rivelano altrove. Ma per rafforzare questo coefficiente della giustizia sarebbe necessario che per gli avvocati come pei magistrati si stabilissero condizioni di ammissioni le quali dessero sicurtà di studi e di pratica.

“ Questo provvedimento conferirebbe altresì alla riputazione del foro, poichè lasciando spalancate le porte dell'esercizio dell'avvocheria a tutta indistintamente la turba dei laureati, ne derivano due inconvenienti ugualmente perniciosi; l'uno che il livello generale del sapere necessariamente si abbassa, l'altro che diventando il numero degli esercenti sproporzionato alla quantità del lavoro, sorge la tentazione, e quasi direi la necessità, di incoraggiare le liti e di farle proliferare, con grave danno degli interessi economici e del senso morale.

“ Confesso che mi sento umiliato pei magistrati ogni qualvolta mi accade di assistere alle concioni che oratori adolescenti sciorinano innanzi a giudici incanutiti nell'esercizio dell'arduo loro ministero, e penso che dall'ingenuo loro svolgimento di dottrine rudimentali, che odorano ancora gli insegnamenti della scuola, ben poco possono profittarne la sapienza dei giudicati e l'interesse dei clienti. ”

Questo scrive il Bonasi. E benchè mi dolga il dirlo, non posso tacere che egli attribuisce al soverchio numero di avvocati patrocinatori in Cassazione la moltiplicazione dei ricorsi.

È un fatto che il termine di cinque anni dalla iscrizione nell'albo per poter presentarsi a piatire davanti alla Corte suprema, sembra a molti assai breve. Nel 1870 era stato proposto un termine di dieci anni. Fu poi ridotto a cinque, perchè alla Commissione, di cui fu relatore l'onorevole Oliva,

e poi alla Camera parve sufficiente a dare guarentigie di sapere e di esperienza professionale.

Non è compito mio giudicare di ciò, e fare proposte. Ma per dimostrare che la questione merita per lo meno di essere riproposta, rammenterò che davanti alla Corte di cassazione francese sono iscritti 60 avvocati e che davanti alle Corti di cassazioni italiane, nel 1883, ne erano iscritti 3022, ed erano cresciuti di 200 in confronto del 1881.

Rintracciando poi negli elenchi degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alle Corti supreme prima della legge del 1874, (benchè non si possano fare computi esatti, perchè mancano gli annuari del Ministero di grazia e giustizia e vennero mutate le circoscrizioni di alcune Corti) si scorge da allora in poi una progressiva proliferazione di avvocati patrocinanti.

Ed è molto naturale che così sia; perocchè una volta erano ammessi soltanto gli avvocati a patrocinare davanti alle Corti supreme, e oggi anche i procuratori vi si affollano, quando siano stati iscritti e figurino da cinque anni nell'albo degli avvocati.

Io non vorrei certamente il monopolio francese dell'avvocheria nel grado supremo. Ma è desiderabile un termine medio di conciliazione fra questo monopolio e la libertà spoglia di morali guarentigie, fra i diritti dell'intelligenza e il decoro del patrocinio. Ed ho finito.

Ma però non mi voglio sedere senza ricordare quello che diceva l'onorevole Mancini nella tornata del 20 gennaio 1875. “ A che giova invocare continuamente queste riforme, quando non si è potuto trovare l'uomo che avesse il coraggio di mettervi mano? ” Siate voi, onorevole ministro, quell'uomo. Ed allora, al di fuori e sopra le beghe della politica, avrete la riconoscenza di tutti noi ed un monumento nel cuore degli italiani, ed il vostro nome passerà, accanto a quello dei fondatori del regno d'Italia, nella più lontana posterità. (*Bene! — Parecchi deputati stringono la mano all'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. L'onorevole Penscrini, onorandomi ieri di una confutazione a due argomenti che io aveva svolti nella stessa seduta e che si riferivano al lamento, ormai generale, per l'istituzione dei circoli straordinari delle Assise, mi attribuiva il concetto di avere io chiesta la totale abolizione dei circoli medesimi, senza riguardo alcuno a necessità locali, e a ragioni di giustizia.

E partendo da quest'ordine d'idee, disse che il ministro guardasigilli non avrebbe potuto sop-

primere i circoli straordinari, senza tener conto delle spese sostenute dai comuni dove furono istituiti; e che d'altronde i circoli in discorso portavano al bilancio un aggravio così poco sensibile, che davvero la misura radicale di abolirli tutti non sarebbe stata giustificata.

Io non rifarò ora un discorso per provare all'onorevole Penserini ciò che io aveva sostenuto nella tornata precedente. Io lo prego però di considerare che, per usare riguardo a qualche comune che ha speso somme relativamente lievi pei circoli straordinari, non si debbono trascurare altre ragioni di maggiore importanza che consigliano la soppressione di qualcuno di questi circoli, pei quali astrazione fatta d'ogni altra considerazione il bilancio deve sopportare il carico delle indennità che bisogna pagare ai presidenti, ai giudici, e ai rappresentanti del pubblico ministero, e maggiori spese per i testimoni e per trasporto dei detenuti che sono di grande rilievo, e visto che, come risulta dalle statistiche compilate dall'onorevole relatore, non trattano che pochissime cause.

Ma, in ogni modo, il mio pensiero non era questo. Io avevo soltanto pregato l'onorevole guardasigilli di fare su questa materia un esame coscienzioso e ponderato, per vedere se ed in quali luoghi convenisse conservare questi circoli straordinari per vere esigenze di giustizia, ed in quali luoghi fosse invece conveniente sopprimerli.

L'onorevole Penserini ha detto inoltre che, abolendo i circoli straordinari, si sarebbero distratti i giudicabili dalle loro sedi naturali in cui dovevano essere giudicati. Ora io faccio notare al mio egregio collega, che non parlai punto di casi di suspicione, poichè non era questo il tema. I casi di suspicione si elevano diversamente e sono portati innanzi al magistrato della cassazione, il quale è chiamato a valutarli e ad indicare una Corte diversa da quella che naturalmente dovrebbe giudicare gli imputati.

Io volli soltanto dire che quando la sezione di accusa rinvia questi imputati al giudizio delle Assise, non determina questo rinvio se non se alle Assise che per ragione di territorio competente, e senza punto specificare se al circolo ordinario o straordinario.

Quando i Circoli straordinari esistono là dove siedono anche quelli ordinari, nulla importa che un imputato venghi giudicato nell'uno o nell'altro. Ma invece parmi inopportuno quello spostamento della giustizia che talvolta si deve fare, trasportando giurati e giudicabili in località malagevoli, senza che nessun vantaggio diretto o indi-

retto valga a giustificare un simile provvedimento. Questo e non altro io dissi, e tenevo a meglio spiegare il mio concetto all'onorevole Penserini il quale, mi permetta gli dica, che i Circoli straordinari devono servire alla giustizia, e non già, e punto ad esigenze, e scopi elettorali come sembra trasparire dal suo discorso.

Ciò detto, attenderò con fiducia le parole dell'onorevole ministro e del relatore, augurandomi che, dalla discussione che si è fatta a questo proposito, si possa raccogliere qualche cosa di pratico, senza punto turbare l'andamento della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. Dopo la lunga e dotta discussione che ha avuto luogo sopra questo bilancio, veramente parrà singolare alla Camera che io voglia aggiungere una parola a tutto quanto fu così valentemente detto dagli oratori che mi hanno preceduto. Ma alcuni illustri avvocati e valenti magistrati che siedono in questa Camera hanno parlato delle preture, ed hanno accennato ad un concetto al quale io, ultimo in mezzo a tutti quelli che di giurisprudenza si occupano, non posso assolutamente associarmi.

A me ha fatto meraviglia che siasi parlato di restringere il numero delle preture, (*si ride*) il che equivarrebbe a rendere meno accessibile la giustizia alle popolazioni. C'è chi si oppone assolutamente a fare le economie in alto; altri si oppone a ridurre ad una sola le Corti di cassazione; altri, a veder ridotte a minor numero le Corti d'appello e i tribunali, tutte cose queste che mi sembrano assolutamente necessarie, come è stato dimostrato in questa discussione specialmente dall'onorevole Caperle. Io son disposto ad ammettere che le attuali preture abbiano bisogno di un largo studio per una nuova circoscrizione; ma fare economie dove non si deve; impedire o rendere difficile, nel primo grado di giurisdizione lo accesso del giudice alle popolazioni, pare a me, che non sia opera nè sana, nè onesta.

Salaris. Nemmeno economica.

Giovagnoli. Non parlo, come qualche collega ha mostrato di credere, come *Cicero pro domo sua*; poichè, dato anche che fossero accettate le teorie espresse, e che il ministro presentasse un disegno il quale riducesse della metà le attuali preture, quella di Monterotondo non potrebbe esservi compresa. (*ilarità*)

Il criterio da cui dovrebbe partire chi volesse attuare una simile riforma, non potrebbe essere che quello di sopprimere le preture che hanno minor numero di cause, o che non ne hanno

punto. E siccome la pretura di Monterotondo giudica 300 cause ogni anno, voi vedete, signori che essa si trova in una condizione tale da non avere paura di nessuna riforma.

Dunque, ripeto, io non parlo per concetto locale o elettorale. Credo e sostengo che rimaneggiare la circoscrizione delle preture sia cosa buona; credo che si possa anche ridurre il numero delle preture stesse; ma raccomando vivamente al ministro di non fare economia nelle spese di quel giudice che è il primo e il più necessario. Imperocchè, rendendo difficile alle popolazioni l'accesso al pretore, voi moltiplicherete i reati penali.

Là dove non si può giungere facilmente alla pretura per farsi render giustizia, i contendenti finiscono per farsi ragione colle proprie mani.

È cosa grave, o signori, e che merita d'essere studiata. Ed io prego l'onorevole ministro di non lasciarsi trasportare dall'eloquente parola di coloro che hanno raccomandato come cosa necessaria ed utilissima, questa riduzione delle preture, ma di lasciarsi invece guidare da quegli alti concetti a cui egli, valente giureconsulto ed uomo politico, non potrà non prestare grande attenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertani.

Bertani. Io, con altri onorevoli colleghi, aveva presentato all'onorevole Guardasigilli una domanda d'interrogazione per sapere se volesse adottare dei provvedimenti, o non li riputasse necessari, per agevolare la retta, piena applicazione della legge dell'8 giugno 1874, circa l'esercizio dell'avvocatura che, con mia anticipata soddisfazione, sentii vivamente censurato dall'onorevole Caperle. Ma, considerando la limitata efficacia parlamentare d'un'interrogazione, ho creduto miglior consiglio di trattare il tema nella discussione generale di questo bilancio, offrendomisi così il mezzo regolamentare di proporre una deliberazione.

Non vi sembri o signori, un'ardita incompetenza la mia, di parlare in argomento legale, mentre altri colleghi firmati con me, distinti, capaci, ciò che più importa, e competentissimi, avrebbero potuto farlo assai meglio di me.

Profano infatti agli usi ed alle dottrine forensi, soccorso appena dal mio nudo buon senso, non intendo di entrare nel vasto campo giuridico; ma intendo elevare invece la questione giuridica, ponendola dinanzi al legislatore, nello spirito del quale i criterii e le tradizioni d'una speciale disciplina non possono, non devono prevalere sui criterii generali e complessi del diritto comune.

Io desidero perciò appunto di sapere dall'onorevole Guardasigilli, se la legge del di 8 giugno 1874,

che nel suo tenore e nelle sue spiegazioni dice chiaro e netto ciò che vuole e ciò che non vuole, contempra soltanto gli uomini come possibili avvocati, oppure se dato il caso, che non è contro natura, che una donna si presenti, colle debite prove richieste e date, per domandare l'esercizio dell'avvocatura, possa essere dalla legge accolta o protetta, o debba invece essere inesorabilmente respinta.

Per mio conto aggiungo, e consentitelo, o signori, a me che ho i capelli assai grigi, e che sempre inteso a rendere giustizia ed omaggio a quella metà del genere umano la quale, persuadendo domina, che combatte e vince senz'armi, che nella comunanza e maggioranza mondana vale almeno altrettanto degli uomini, a questa metà, dico, consentite che io anticipi oggi, come tributo, ciò che, come credo e spero, avrà fra poco per diritto comune. E di quanto dirò in proposito, io solo rispondo.

Il caso contestato è concreto, ed avvenne in Torino, dove certamente non sorgerà per esso un nuovo monumento che attesti il progresso nell'eguaglianza dei diritti civili e nelle civili libertà.

La signora Lidia Pöet, che non ho l'onore di conoscere, ma che ambisco di conoscere quanto da tempo l'apprezzo, è nativa di quelle valli piemontesi dove in tempi sciagurati si rifugiò la libertà delle credenze religiose.

Essa compì con la massima lode gli studi di diritto, ottenne la laurea dalla Facoltà legale dell'Università di Torino, fece i due anni prescritti di pratica forense, conseguì infine tutti quei requisiti per i quali potè aspirare ad essere iscritta nell'albo degli avvocati di Torino, e quindi essere autorizzata ad esercitarne la professione.

Alla votazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati ottenne, dopo ampia discussione, il voto favorevole di otto consiglieri, ne ebbe quattro contrari. Due dei votanti contrari all'ammissione della signorina Pöet mostrarono tanto intima convinzione del loro voto, provarono nell'animo e nella mente loro tanta commozione, che diedero le dimissioni da membri dal Consiglio dell'ordine.

Quel Procuratore generale ricorse alla Corte d'appello contro la decisione della maggioranza del Consiglio; la Corte d'appello accolse le ragioni del Procuratore generale; la signorina Pöet reclamò presso la Corte di Cassazione, la quale accolse del pari i motivi esposti dalla Corte di appello, e lasciò in disparte la signorina Pöet, respinta ma non vinta.

Io non entrerò nel ginepraio della legge e delle prescrizioni che regolano l'esercizio della

professione di avvocato, e tanto meno nella sottile distinzione fra l'ufficio e la funzione, distinzione che tanto preoccupò molti di coloro che si interessarono a questa disputa. Per me dirò esservi questo solo di fatto, che la legge non esclude le donne dall'avvocatura, come non le esclude dall'esercizio della mercatura soggetta al Codice di commercio, che non le esclude dall'esercizio dell'arte salutare, e che la Russia, (vi serva di esempio liberale) la Russia esentua la donna che esercita l'arte salutare, dalla autorizzazione maritale; autorizzazione voluta, non in ossequio alla, mi permettete o colleghi di dirlo, eccessiva autorità del marito, ma per tutela di una premessa incapacità della donna a ben governare i propri affari, e che perciò potrebbe anco farne di cattivi.

Quando la donna fosse avvocata, certamente non avrebbe bisogno la tutela dell'autorizzazione maritale.

Non dirò dunque delle donne commercianti, perchè di certo non hanno trovato ostacoli nell'esercizio delle loro professioni; mi restringerò, come medico, ad accennare alle donne mie distinte colleghe, le quali degnamente esercitano la professione, contro le quali non sorse, da parte di noi medici uomini, alcun reclamo, impugnando la loro competenza, o timorosi della loro concorrenza. Non siamo andati noi medici a disseppellire argomenti di sanzioni antiche o nuove, per contendere alle donne il diritto di esercitare l'ufficio o la funzione di medico, allorchè vi si resero idonee, e noi le abbiamo riconosciute abili per le prove date, come le nostre leggi prescrivono. Noi le abbiamo infine accostate con rispetto, abbiamo sentito il loro parere dato con convinzione e con prova di capacità.

Ma permettetemi, o signori, di dirvi cosa che mi attraversa da tempo la mente, confrontando la differenza nella maniera di comportarsi fra medici e legali, ed è questa: i medici studiano e si educano il cervello colle scienze naturali, che sono universe ed eguali dappertutto; mentre i legali l'hanno elaborato colle scienze, o dirò più esatto, coi trattati con dogmi che sono limitati e vari. L'ha detto benissimo or ora l'onorevole Caperle: per i legali, siano pure egualmente superiori per istruzione e per genio, quello che è buono a Napoli si condanna a Torino, quello che è buono a Torino è condannato a Napoli.

Confesso a proposito, che una certa malignità mi serpeggia nell'animo confrontando altresì le due professioni, e anche i due professionisti, malizioso è il confronto ma esilarante. Io mi domandava: sarebbe mai, nella quistione di cui di-

scorro, nascosta ma presumibile un'altra causa, che non sia la paura del ridicolo nel vedere una donna togata, e siavi invece la paura di vedere aumentato il numero delle toghe?

Invero, leggendo attentamente, per quanto da me si poteva, il discorso del procuratore generale, e i discorsi della signorina Poët, se non potei giustificare, potei scusare questa seconda paura, poichè è grande la differenza fra la pomposa magniloquente esposizione di argomenti che fa il procuratore generale, e la difesa calma, serena, sicura, e l'elevatezza del decoro in una quistione di diritto comune, mantenuto dalla signorina Poët.

Io, medico, non invano anche in questa Camera, poichè vi procurai, onorevoli colleghi, maggiore quantità di ossigeno in quest'aula facendovi aprire nuove finestre, come medico adunque trovai qualche cosa di nervoso nella magistratura o in alcuni magistrati; e mi compiaccio che l'onorevole Caperle mi abbia prevenuto, ritenendo egli pure che siavi uno stato nervoso nell'indirizzo della magistratura, che contrasta colla serenità richiesta.

E ravvisai che un parossismo nervoso appunto colpì i due avvocati, d'altronde distintissimi e benemeriti, allorchè, presi all'improvviso, hanno dato le dimissioni dal Collegio dell'ordine.

E come psicologo debbo riconoscere altresì nell'acutezza degli oppositori un proposito di giustificabile ed estrema difesa contro un pericolo, in cui possono incorrere giudici, avvocati e giurati, il pericolo cioè di una forza irresistibile; (*Ilarità*) che la stessa Corte di cassazione ammise in presenza di un'avocatessa leggiadra; pericolo codesto che, forse per disparità di condizioni, ha spaventato enormemente i due consiglieri dell'ordine, tanto da dare le loro dimissioni (*Ilarità*.)

La questione di cui discorro che è, lo ripeto, nel dominio del solo buon senso e del diritto comune ebbe un eco nel paese e fioccarono libri, articoli, dissertazioni, opuscoli, controversie di ogni forma e calore.

L'elenco di quelle pubblicazioni dimostra come l'opinione pubblica, disinteressata e illuminata, fosse favorevole all'ammissione della donna all'esercizio dell'avvocatura; furono 49 le opinioni espresse in favore e 5 appena quelle in contrario.

È qui, per fornire un argomento di psicologia comparata fra i due sessi, amo notare, che fra i cinque oppositori trovai una signora che fa professione di pubblicista e fracasso nel giornalismo. (*Si ride*) Io non saprei altrimenti spiegarmi l'indirizzo psicologico di una donna pubblicista, cui ripugna, e si oppone a che un'altra donna sia avvocato,

se non ricorro ad un altro fenomeno nervoso e speciale, che la condurrebbe fors'anche a volere l'esclusivismo nello stesso suo genere di letteratura. Potrei dire cogli Inglesi: caso acuto di *self-sufficiency*.

Ma, o signori, lasciamo or mai nel secolo XIX dormire negli scaffali della biblioteca la teologia forense dell'antica Roma.

Gli avvocati come i preti ricorrono alla rispettiva bibbia per trovarvi un termine d'appello e contrapporre qualche dogma giuridico al diritto comune, o l'autorità della tradizione al buon senso naturale, creando della arbitrarie esclusioni.

Non fu certo frugando nelle antichità ed evocando le sue tradizioni che si trovò la dottrina dei *Diritti dell'uomo*.

I Papi chiamavano spontaneamente le donne alla cattedra nelle loro Università e lasciavano insegnare quelle scienze che conducono a fare dei professionisti, non degli accademici.

Noi respingiamo dall'esercizio semplice delle professioni le donne, che potrebbero avere ottenuta anche una cattedra, allorquando hanno acquistato i debiti requisiti e provata la loro idoneità, a termine di legge, per esercitare una data professione.

La bibbia del Papa è evidentemente meno autoritaria e illiberale della nostra. La casistica giuridica è più pedante della casistica sacerdotale, quando fra la funzione e l'ufficio seppellisce bellamente tutto il diritto comune, quello cioè che ciascun individuo ha di potere scegliere la professione che è capace di esercitare.

A confortare la causa che difendo, ricordo che dopo il 1878 il Senato accademico di Londra riconobbe innanzi alla scienza l'uguaglianza dei diritti per i due sessi. Ricordo che Pellegrina Amoretti di Oneglia, sugli ultimi anni del secolo passato o sui primi del presente, non rammento bene, laureata in Pavia, potè esercitare il patrocinio pubblico.

E ricorrendo all'erudizione, vasta quanto il lucido e possente intelletto, al giusto criterio di quell'uomo illustre, diletteissimo amico, quanto suo ammiratore, Giuseppe Ceneri, ebbi da lui notizia, che anche nell'antica consuetudine forense romana, vi sono degli esempi che appoggiano la mia tesi.

Un editto pretorio che, a cagione di uno scandalo provocato da certa Caia Afrania, proibiva alle donne *postulare pro aliis*, non proibiva *postulare pro se*. La Corte di cassazione di Torino, più rigorosa dell'editto pretorio, proibiva senza altro alle donne l'avvocatura, non distinguendo il *postulare pro causa aliena* o *propria*.

E Ceneri mi suggerì ancora, che Valerio Mas-

simo, ricordando la suddetta Afrania, disse d'una Mesia Senticius, ben differente da quella donna prima, la quale Mesia, accusata di un reato, si difese da sè e tanto bene, che fu liberata da tutte le sentenze contrarie.

E per non dare intera ragione (vedete, o signori, fin dove arriva e da quanto tempo la nostra puerile virilità) per non dare ragione intera al bel sesso patrociniante, dichiararono questa Mesia Androgenem, poichè *sub specie foeminae virilem animum gerebat* (*Si ride*) Fu imbrogliato il sesso per non dar ragione a quello che ne aveva.

E il Ceneri ancora mi suggerisce, che lo stesso Valerio attesta essere state qualche volta, non ostante il surriferito editto pretorio, ammesse le donne a trattare cause non prettamente personali. E mi cita l'*ordo matronarum* che, gravato dai triumviri di fortissime tasse, volendo far causa non trovò alcun avvocato difensore. E qui il Ceneri, gentiluomo, a tanti secoli di distanza arrossisce per la poca cavalleria di quei suoi antichi colleghi. Allora si presentò e fu ammessa a difendere la causa come avvocato la figlia del famoso oratore Ortensio emulo di Cicerone, che collo stesso nome del padre, si chiamava Hortensia. Essa trattò, dice Valerio, *constanter et feliciter* la causa, sicchè ottenne che la maggior parte della imperata pecunia fosse rimessa. E qui il Ceneri mi abbandona cortesemente in compagnia di quelle brave signore. (*Si ride*)

A questo punto onorevoli colleghi io conchiudo con altre poche osservazioni di senso razionale e di diritto comune.

La scienza non è teologica, non è isterica, ma razionale e positiva, e così soltanto dobbiamo considerarla. Essa quindi non può riconoscere che una sola funzione indissolubilmente diversa nei due sessi, e quest'una non corre pericolo di essere confusa. (*Ilarità*)

Tutte le altre funzioni, e gli altri uffici, rilevino essi dall'impiego della mente, o della mano, sono propri di ogni essere umano, sia maschio o femmina; nè la legge ha diritto di mettersi al posto dell'individuo per apprezzare le speciali attitudini e convenienze, di cui l'individuo soltanto è l'arbitro, il padrone assoluto.

Vi prego, o signori, di considerare dove si andrebbe a finire se il legislatore si preoccupasse delle teorie esposte dal Ministero pubblico di Torino, assegnando, circoscrivendo, escludendo, imponendo alle donne il loro compito nel mondo, in forza di un *Talmoud* qualunque. Domando io, a che arriveremmo quando in forza di qualche altra teologia, si facesse altrettanto per gli uo-

mini? Ed è, una volta entrati in via, una cosa possibile, poichè da arbitrio si va in arbitrio, con rapido progresso.

Riconosciamo, onorevoli signori, che lo spirito liberale, là dove esista nelle nostre leggi, dovendo queste essere applicate da una magistratura non del tutto sbarazzata dalle tradizioni autoritarie di diciotto secoli, reclama che la legge dica aperto come la intende, giusta le norme del diritto comune moderno, ed a scanso d'interpretazioni curiali, arbitrarie o capricciose. Ricordiamoci, che nella nostra magistratura non vi ha bisogno di moderare lo spirito liberale, quello spirito nella cui virtù l'Italia risorse, vive, e vuole progredire.

Epperò io v'invito, onorevole ministro guardasigilli, a volere presentare una legge, la quale esplicitamente dichiari la eguaglianza di facoltà di diritti nei due sessi per il libero esercizio delle professioni, per le quali abbiano acquistata l'idoneità secondo le condizioni voluto. (Bene! a sinistra)

Ferracciù, ministro di grazia e giustizia. Sarebbe una legge interpretativa.

Presidente. Onorevole Serena, Ella ha chiesto di parlare; a proposito di che?

Serena. Sul bilancio, se non vi sono altri iscritti.

Presidente. Non essendovi altri iscritti, ha facoltà di parlare.

Voci. A domani! a domani!

Serena. Se mi fanno parlare ora, dico poche parole; domani potrebbe venirmi la tentazione di fare un discorso. (*Si ride*)

Voci. Parli! parli!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena; è meglio che parli ora.

Serena. La vicinanza dell'onorevole Minghetti mi fa ricordare di una cosa da lui detta, e da altri ripetuta in questa Camera; cioè, che la ripetizione, pur non essendo la più bella delle figure rettoriche, era nondimeno la più utile delle figure politiche. Se però dovessi giudicarne dalla prova che ne ho fatta io, dubiterei molto di cotesta utilità, perchè sono quasi dieci anni che, in occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti, ripeto su per giù le medesime cose intorno alla nostra politica ecclesiastica; ma non mi pare veramente che le cose da me ripetute abbiano giovato molto a far capire al paese che cosa sia cotesta nostra politica ecclesiastica.

Dunque io non ripeterò qui nessuno di quei discorsi, che potrebbero procurarmi facilissime contumelie al di fuori e forse qualche facile applauso qua dentro.

Semplicemente mi limiterò a far due domande all'onorevole ministro guardasigilli ed una raccomandazione. La prima domanda è: coll'articolo 18 della legge sulle garantigie del 1871 fu promessa un'altra legge pel riordinamento, conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del regno. Io ho domandato sempre, dal 1875, a tutti i ministri di tutti i colori: intendete di presentarla, o no, questa legge? E mi hanno tutti risposto: si signore: si studierà, si provvederà. Nel 1883 feci l'ultima domanda all'onorevole Zanardelli, il quale pure mi die' la stessa risposta. Ora, rivolgendomi all'onorevole ministro Ferracciù, son sicuro che egli pure mi risponderà come i suoi predecessori; mi auguro però che egli abbia il tempo di poter presentare questa legge, la quale, presentata da lui, appunto per i suoi precedenti e per le sue idee liberali, non potrà non ottenere l'approvazione della maggioranza della Camera.

La seconda domanda fu fatta nel 1875, non da me ma da un collega dell'onorevole Ferracciù, l'onorevole Mancini, il quale chiese all'onorevole Vigliani un elenco di tutte le chiese di regio patronato. Il Vigliani rispose che non solamente avrebbe presentato questo elenco, ma che avrebbe altresì ordinato al suo Ministero di continuare gli studi per far dichiarare altre chiese di regio patronato.

Io nel 1883 chiesi all'onorevole Zanardelli se intendesse di presentare questo elenco, già domandato dall'onorevole Mancini.

Non voglio ora neppur dire che l'onorevole Ferracciù debba far continuare quegli studi, perchè mi limito a voler sapere soltanto quali sieno le chiese dichiarate di regio patronato, non solo pel trattato di Barcellona, ma per tutte le sentenze passate in cosa giudicata, che l'onorevole ministro, per quel che concerne il mezzogiorno, potrà esaminare, richiamando i 44 volumi dei processi di regio patronato che trovansi presso l'archivio di Napoli. Io chiedo quest'elenco, non per avere una notizia storica, la quale, forse imperfettamente, ho anch'io, ma perchè desidero che l'onorevole guardasigilli (e questo lo dissi anche all'onorevole Zanardelli) aggiunga nell'elenco una piccola colonna, dalla quale risulti quante, dal 1871 ad oggi, di queste chiese siano state provviste, da chi e in quale anno fu concesso il regio *exequatur* alle Bolle di nomina.

Quando io avrò avuto cotesto elenco, allora mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera sulla nostra politica ecclesiastica; allora cercherò di dimostrare se la legge del 1871 sulle prerogative sia stata o no eseguita.

Ora non voglio dir altro.

La raccomandazione che ho detto di voler fare all'onorevole ministro insieme alle due domande, è di pensare un po' seriamente alle così dette chiese palatine. Non so quante ve ne siano nel resto d'Italia, ma nel mezzogiorno ne abbiamo due o tre. Vi si provvede dal Re; il Re ha la libera collazione della prelatura, e il prelado entra in possesso del suo ufficio, senza la bolla di canonica istituzione. Ad una di queste chiese fu provveduto nel 1879 con un decreto del Re Umberto, il quale mandò, mi perdoni la Camera, un uomo del medio-evo risorto in pieno secolo decimonono. Non voglio ripetere le cose dette dai giornali; non voglio ricordare le proteste che i cappellani regi di quella chiesa (poichè si chiamano così; sono cappellani palatini, e il Re è il primo canonico della chiesa stessa) hanno fatto contro il libro del Curci, ed altre cose, tutte ispirate da quel buon prelado, il quale, nominato dal Re, nella intestazione dei suoi atti non parla più della *clemenza sovrana*, ma solamente della grazia della Santa Sede.

Io richiamo l'attenzione del ministro, non sulla nomina, che ormai è fatta, ma sui reclami che i cittadini del luogo dove trovasi quella chiesa hanno inoltrato al ministro. Tenga il ministro presenti questi reclami, e faccia sì che anche dal Governo italiano, da quel Governo che ha nominato il prelado, possa prendersi un provvedimento, diverso però da quello che può prendersi dalla curia vaticana. Quando, quattro anni or sono, io parlai per la prima volta di quel prelado, egli era un semplice arciprete; dopo il mio discorso, il Governo non fece nulla, ma la curia vaticana lo nominò vescovo nelle parti degli infedeli. Io spero di avere a lodarmi di un provvedimento del guardasigilli; altrimenti dovrò battere le mani al Vaticano, se, dopo questo secondomio discorso, lo nominerà arcivescovo.

Prego pure il ministro di non cercare negli archivi della inquisizione il nuovo prelado di un'altra chiesa palatina.

Ci sono tanti sacerdoti, buoni cattolici e buoni patrioti!

Io non sono un mangiapreti, come qualcuno mi ha definito; e credo che un sacerdote che sappia conciliare i suoi doveri verso la patria e verso la chiesa, possa trovarsi. Scelga uno di questi, onorevole ministro; oppure mi permetta di dirle una cosa. Queste chiese palatine sono un avanzo del medioevo. Ora, perchè dei beni di queste chiese non ne disponiamo per opere di beneficenza, per la istruzione pubblica? (*Bene!*)

(*L'onorevole Indelli fa qualche cenno col capo.*)

Capisco ciò che mi vuol dire l'onorevole Indelli: questa misura che invoco, verrebbe a ferire la chiesa del paese dove son nato.

Indelli. Niente affatto! (*Ilarità*)

Presidente. Non interrompano.

Serena. Se questo non è, io non ho che a ringraziarlo, e a pregarlo di far valere il suo autorevole avviso in sostegno di quello che io ho esposto, sotto forma di semplice raccomandazione, all'onorevole ministro guardasigilli. (*Benissimo!*)

Presidente. La discussione di questo bilancio continuerà nella tornata di domani.

Presentazione della relazione sul bilancio del Ministero della marineria.

Presidente. Invito l'onorevole Maldini a presentare una relazione.

Maldini. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio della spesa del Ministero della marineria, per l'esercizio finanziario 1884-85.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle 6,55.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione sopra lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. (139-A)

2° Aumento degli stipendi dei pretori e degli aggiunti giudiziari. (205) (*Urgenza*)

3° Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1884-85. (144-A)

4° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

5° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

6° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

7° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

8° Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. (45)

9° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

10° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

11° Responsabilità dei padroni e imprenditori per g' infortuni degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

12° Spesa straordinaria per costruzioni navali. (199)

13° Spesa straordinaria per acquisto di materiali per la difesa marittima delle coste. (200)

14° Convalidazione del R. Decreto riguardante le industrie annesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti. (5-c)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell' ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).